

# Verità, conoscenza e incertezza processuale da Ferrajoli ai “teorici del fatto”

Elena Marchese \*

## *Sommario*

Il lavoro analizza l’influenza che Ferrajoli ha avuto su una parte della dogmatica giuridica a lui successiva (i c.d. “teorici del fatto”) sui temi di verità, conoscenza e certezza processuale. Il *paper* è essenzialmente una critica all’idea dell’avvenuta “riabilitazione” del realismo aletico in campo giuridico e alle modalità in cui è stata analizzata e giustificata la nozione di verità da parte di questi teorici.

**Parole chiave:** Verità. Incertezza. Realismo e anti-realismo aletici. Teorici del fatto. Ferrajoli.

## *Abstract*

This work analyses the influence Ferrajoli has had on a part of juridical scholars (i.e. the so-called “fact-theorists”) on the topics of truth, procedural knowledge, and certainty. The paper essentially questions the occurrence of “rehabilitation” of alethic realism in the legal field and the ways the notion of truth has been analysed and justified by these theorists.

**Keywords:** Truth. Uncertainty. Alethic Realism and Anti-realism. Fact-Theorists. Ferrajoli.

## **Introduzione**

Il presente saggio ricostruisce il dibattito giusfilosofico sul tema della verità e dell’accertamento fattuale in ambito processuale, evidenziandone alcune peculiarità.

---

\* Istituto Tarello per la Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, via Balbi 30/18, 16126, Genova, Italia, elena.marchesee@gmail.com. Ringrazio Giovanni Battista Ratti e Giovanni Tuzet, così come due anonimi *referee*, per aver letto e commentato con grande cura questo lavoro rendendolo indiscutibilmente migliore.

La struttura del lavoro è tripartita. Nella prima parte si metterà in risalto la grande influenza che Ferrajoli ha avuto sui lavori della dogmatica giusfilosofica<sup>1</sup>, influenza apprezzabile, soprattutto, nella scelta dei temi e nelle modalità di analisi (Parte I). La letteratura di cui ci occupiamo, infatti, ha ripercorso le tesi di Ferrajoli sulla critica al realismo “ingenuo” e sull’eredità (pregiudizio metafisico e il pregiudizio epistemico) che esso ha lasciato nelle riflessioni dei giuristi (Parte II).

Infine, si presenterà il problema, ancora aperto, della “riabilitazione” del realismo aletico in ambito giuridico (Parte III). Nelle conclusioni – Parte IV – si affermerà che la letteratura contemporanea, pur avendo avuto grandissimi meriti teorici, non si è ancora, (del tutto) liberata dall’influenza del primo realismo e non ha concesso sufficiente attenzione alla giustificazione dei presupposti filosofici sottesi alle proprie tesi. Affermerò infine, che la riabilitazione del realismo aletico in ambito giuridico è ancora una questione aperta e gravida d’interesse per il giurista.

## Parte I. Teorici del fatto

### 1. Unità di metodo

Negli ultimi trenta anni si è diffuso in ambito giusfilosofico un cospicuo interesse per il tema dell’accertamento processuale dei fatti. È possibile trovare un minimo comun denominatore tra i lavori di alcuni di questi studiosi che, in mancanza di un nome migliore, possiamo chiamare “teorici del fatto”<sup>2</sup>. Essi, pur nelle reciproche diversità, hanno condiviso spesso scopi e mezzi di analisi e afferiscono a quella che può essere chiamata la «tradizione razionalista della prova»<sup>3</sup>. In sostanza, si può

<sup>1</sup> Soprattutto sull’opera di coloro che chiameremo “teorici del fatto”.

<sup>2</sup> Ci riferiamo, in particolar modo, a Ferrer, Ferrua, Gascón Abellán, Gonzalez Lagier, Taruffo e Tuzet. In questo lavoro ci limiteremo a fare *specifico* riferimento a Ferrer 2012 e 2005; Tuzet 2016; Gascón Abellán 1999; González Lagier 2013; Taruffo 2009 e 1992 e Ferrua 2012 ma ciò non impedirà di fare rimandi ad altri testi di questi autori. L’analisi si concentrerà, soprattutto, su alcune questioni concettuali riguardanti il tema della verità della *quaestio facti*, lasciando quindi, sullo sfondo, le questioni meramente probatorie.

<sup>3</sup> Twining 2006: 172 ss. Professione di fede razionalista viene fatta, esplicitamente, da Gascón Abellán 1999 e Ferrer 2012. Ferrer 2012: 3-4 afferma che la sua opera, si iscrive nella “tradizione razionalista della prova” e che l’appartenenza a tale ambito, implica la difesa di alcuni assunti centrali: “a) l’accertamento della verità come obiettivo istituzionale dell’attività probatoria nel processo giudiziale; b) l’accettazione del concetto di verità come corrispondenza, che risulta essere il concetto più adeguato per dare conto delle esigenze dell’applicazione del diritto [...]; c) il ricorso alle metodologie e alle analisi proprie della epistemologia generale ai fini di valutare la prova, giacché costituiscono i migliori strumenti disponibili ai fini di massimizzare le probabilità che la decisione sui fatti assunta nel processo corrisponda a verità”. Si sottolinea che questi autori condividono una vicinanza anche con l’indirizzo filosofico analitico e – sebbene esso non sia apertamente esplicitato – anche con la corrente del “Nuovo Realismo” filosofico di Ferraris, De Caro, Eco.

dire che questi lavori condividono una “particolare tecnica di ricerca”<sup>4</sup> e di analisi. Per quanto riguarda gli scopi di ricerca è chiara la volontà di portare al centro della riflessione giusfilosofica la “realtà” e, quindi, anche i problemi collegati all’accertamento fattuale (la prova) e alla verità.

Tutto ciò, mentre le principali concezioni filosofiche relative al tema della verità sono orientate in tutt’altro senso. Si pensi, ad esempio, alle correnti deflazioniste che hanno caratterizzato la discussione in tema di verità degli ultimi anni<sup>5</sup>. A ben vedere, però, potremmo trovare almeno un piccolo punto di contatto tra il deflazionismo e i lavori dei teorici di cui stiamo trattando. Entrambi, infatti, condividono l’aspirazione a “smitizzare” (cioè a svuotare da cariche ideologiche, vaghe e mistiche), le nozioni relative alla realtà, alla prova e alla verità<sup>6</sup>.

Nonostante questo punto comune, però, tali orientamenti hanno avuto esiti completamente opposti: mentre il deflazionismo si è risolto nell’affermazione dell’inutilità delle nozioni “smitizzate”, i teorici del fatto, invece, dopo aver loro restituito “un volto umano”<sup>7</sup>, ne hanno ribadito la centralità in quanto nozioni funzionali a raggiungere gli scopi del diritto e la protezione dei consociati dall’arbitrio giudiziale<sup>8</sup>. In questo modo essi hanno di fatto attribuito alla loro riflessione filosofica una funzione *sociale*, espressa, principalmente, nell’analisi e nella critica giurisprudenziale e legislativa. I teorici del fatto sembrano condividere, inoltre, il distacco dallo stereotipo dell’*“armchair philosophy”*, sono giuristi il cui filosofare mira ad avere effetti sulla pratica giuridica: ad essere utile a scopi pratici. Ciò, sebbene essi non abbiano ancora effettivamente prodotto lavori eminentemente empirici.

Quanto ai mezzi utilizzati per l’analisi dei problemi collegati all’accertamento fattuale, si devono ricordare: 1) un “approccio razionalista” che ha permesso di riappropriarsi di tali concetti e di ribadirne l’importanza per il mondo giuridico,

<sup>4</sup> Abbagnano 1971: 581 utilizza questa locuzione per definire la parola “metodo”.

<sup>5</sup> Le concezioni deflazioniste della verità, pur nella loro intrinseca differenza, sono più o meno concordi nel sostenere almeno una tesi: e cioè che il predicato “vero” non costituisca nessun tipo di proprietà sostanziale. Da questa posizione derivano generalmente due atteggiamenti tipicamente deflazionisti: 1) che un problema ontologico-metafisico, relativo al tema della verità, semplicemente, non si pone e 2), che è necessario “sgonfiare” la nozione di verità da tutti quei tentativi inflazionisti di vedere in essa qualcosa che, di fatto, non c’è. Tra gli esponenti di questa corrente possiamo ricordare: Paul Horwich.

<sup>6</sup> Ne è un esempio il dibattito – citato indirettamente anche da Ferrajoli 1989: 55, nota 38 – riguardante la necessità o meno di scrivere la parola “verità” con la “v” maiuscola o minuscola.

<sup>7</sup> Cioè aver affermato che, un certo grado d’insopprimibile incertezza non li rende mete inarriabili o irraggiungibili.

<sup>8</sup> Sul punto si veda: Tuzet 2016: 3, che nel suo libro fa proprio quell’approccio che «insiste sull’importanza dei controlli di razionalità nella prassi giuridica e sulla controllabilità della decisione giudiziale» [...] «in modo che questa non dipenda da un mero atto d’autorità ma abbia una dimensione razionale e sia basata sulla valutazione delle prove per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti rilevanti» senza dimenticare l’importanza di un approccio fallibilista e la pretesa veritativa che quest’ultimo implica. Si veda anche: Ferrer 2012: 5.

senza cadere in quel cieco scientismo<sup>9</sup> che aveva caratterizzato le riflessioni giuridiche post-illuministe e positiviste. L'approccio razionalista di questi lavori inoltre è accompagnato, spesso, anche da una forte criticità nei confronti del soggettivismo e del nichilismo epistemico<sup>10</sup>, elementi che, di fatto, pongono questi lavori in contrasto con le posizioni – maggiormente in voga – afferenti al postmodernismo<sup>11</sup>. Infine, si può dire che l'attitudine di questi lavori è generalmente sia descrittiva che normativa<sup>12</sup>. 2) Una spiccata propensione alla *multi- e inter-disciplinarietà*<sup>13</sup>. Queste teorie si sono spesso appoggiate a studi sviluppati in altri ambiti del sapere specialistico, si pensi ai frequenti rimandi che questi testi fanno a studi di logica, probabilità, statistica, psicologia, sociologia e scienze cognitive<sup>14</sup>. 3) Un approccio teorico “sincretista” che, non dimenticando l'importanza delle distinzioni analitiche, ha saputo riconoscere e dar conto del modo in cui esse possono essere poste in una qualche relazione con la realtà<sup>15</sup>. Questo punto può essere interpretato come

<sup>9</sup> Con questo termine si intende quell'atteggiamento intellettuale (tipico del positivismo) che ritiene, come unico sapere valido, quello delle scienze fisiche e sperimentali e svaluta ogni altra forma di sapere.

<sup>10</sup> Con “soggettivismo” si allude a quella dottrina che riduce la realtà a stati o atti del soggetto. Con “nichilismo epistemico” ci si riferisce, invece, alla dottrina che afferma l'inesorabile fallimento a cui i nostri sforzi conoscitivi sarebbero destinati. Di fatto può avvicinarsi allo scetticismo nell'affermare che non possiamo conoscere nulla.

<sup>11</sup> Il termine è stato introdotto nel dibattito filosofico, nel 1979, da Lyotard col suo “*La condition postmoderne*”. Si caratterizza per alcune tesi quali: il rifiuto delle pretese fondazionali della filosofia moderna (ma anche della certezza e dei valori assoluti), l'affermazione della costruzione sociale dell'io, la negazione della possibilità di accesso alla realtà ed il suo frequente appoggiarsi all'irrazionalismo e al relativismo. Questo indirizzo filosofico è – in qualche misura – un'evoluzione dell'idealismo anche se lo supera nel suo non essere una teoria metafisica. In Italia tale indirizzo è stato portato avanti da Gianni Vattimo. Taruffo 2009: 74, parla esplicitamente di reazione all'“l'ubriacatura post-moderna”.

<sup>12</sup> Gascón Abellán 1999: 47 ss.

<sup>13</sup> Sul punto Twining 2006: cap. XV e Tuzet 2016: 2, sostengono che proprio l'“interdisciplinarietà” è uno dei fattori di maggior interesse filosofico della materia probatoria. Tuzet aggiunge che un altro fattore d'estremo interesse, sono i possibili nessi tra dimensione pratica ed epistemica.

<sup>14</sup> Agüero 2018, critica l'utilizzo e l'applicazione, da parte di questi autori, di un lessico mutuato dal mondo scientifico (quali “soglie”; “standard”) a problemi giuridico-fattuali ai quali, secondo la sua opinione, esso non potrebbe essere applicato. Egli accusa inoltre questa letteratura di incarnare un'ideale tecnocratico di filosofo che ha reso le discussioni sulla prova inservibili al “profano”. Tale critica sembra insostenibile in entrambe le sue parti. Quanto alla prima, perché è schiava di un pregiudizio metafisico che ritiene il materiale empirico fuori e dentro il processo come qualcosa di completamente distinto. In merito alla seconda perché, il fatto che si sia sviluppato un linguaggio tecnico, non vuol dire che i discorsi di questi autori siano oscuri o vaghi. Anzi, i testi dei teorici del fatto sono caratterizzati generalmente da un linguaggio piano e sintassi lineare, come tipico del metodo analitico.

<sup>15</sup> Ad esempio, Tuzet riconosce che è possibile affermare la sussistenza di una «relazione strutturale tra *quaestio facti* e *quaestio juris* di cui il ragionamento probatorio è parte». Sullo stesso punto Taruffo, in Ferrer 2005: 12, afferma che processualisti e filosofi del diritto, per lungo tempo, hanno assunto – erroneamente – che i problemi della prova potevano essere trattati in maniera atomistica, come se non avessero mutue e reciproche connessioni. È per questo, secondo l'autore, che il tema dell'accertamento fattuale non ha trovato, per lungo tempo, terreno fertile né nell'ambito della filosofia

parte dell’eredità del dibattito che ha riguardato sia le categorie dell’analitico e del sintetico<sup>16</sup>, sia l’ermeneutica giuridica<sup>17</sup>. 4) Infine, uno degli elementi condivisi da tutti questi autori è il riferimento alle tesi sviluppate da Ferrajoli in *Diritto e Ragione*. Quest’opera ha avuto e ha una grandissima influenza sui teorici del fatto che, se da una parte ne hanno ripercorso – in maniera quasi esegetica – alcuni punti, dall’altra ne hanno, forse, sottovalutato altri.

Non so se l’unità d’intenti e di mezzi che abbiamo ricordato, sia sufficiente ad affermare l’esistenza di un vero e proprio “metodo” o addirittura di una “scuola” unitaria di pensiero sull’accertamento fattuale e la verità, ad ogni modo credo che l’unitarietà delle tesi difese, la sovra-nazionalità che ha assunto il fenomeno e l’impatto che queste teorie hanno avuto sul mondo della filosofia del diritto e sul diritto positivo, consentano di affermare che siamo di fronte – almeno – ad una corrente di pensiero nuova che si iscrive nel solco del “nuovo realismo”<sup>18</sup>.

## 2. L’influenza di Ferrajoli nella letteratura contemporanea su accertamento fattuale e verità

Come affermavo, la letteratura giuridica – in particolar modo quella in lingua italiana e castigliana – ha avuto (ed ha) un enorme debito nei confronti della citata opera di Ferrajoli e ciò, con particolare riferimento a due aspetti: 1) la difesa del garantismo e del cognitivismo giudiziale e 2) i temi nei quali è stata scomposta l’analisi del tema della verità.

La difesa del garantismo e del cognitivismo come antidoto all’arbitrio giudiziale è un obiettivo comune a tutta l’opera dei teorici del fatto. Essa è stata attuata, soprattutto, tramite l’ancoraggio delle analisi alla realtà fattuale e a canoni di valutazione il più possibile razionali, così come attraverso la chiarificazione concettuale e la presa di coscienza che un’analisi adeguata di temi come la verità o l’accertamento processuale, necessita di essere svolta non solamente con strumenti giuridici ma anche filosofici e soprattutto epistemologici<sup>19</sup>. Ciò perché l’utilizzo di nozioni filosoficamente adeguate serve non solo a tutelarci da possibili derive decisioniste ma

---

del diritto né in quello della dogmatica giuridico-processualista. In sostanza, i primi se ne erano disinteressati ritenendole questioni da “pratici del diritto” e i secondi le avevano trattate, principalmente, da un punto di vista meramente classificatorio.

<sup>16</sup> Quine 1966; Putnam 1987.

<sup>17</sup> Soprattutto per quanto riguarda la mediazione tra “universalità” e “concretezza”, “testo della norma” e “fatto concreto”. Si veda Ferrua 2012: 39 ss., Tuzet 2016: 2 ss. ma anche Viola, Zaccaria 1999 e Pastore 1996.

<sup>18</sup> Eco 1997, Ferraris 2012 e 2013.

<sup>19</sup> Tra i teorici del fatto, l’autrice che ha trattato in maniera più completa e accurata le tematiche epistemologiche è senza dubbio Gascón Abellán 1999. Alcuni degli argomenti di questo lavoro sono ispirati a spunti della sua analisi.

anche ad una corretta applicazione del diritto e del principio di stretta legalità.

Il riconoscimento della centralità dell'epistemologia per la comprensione e l'applicazione corretta del diritto è, infatti, uno degli spunti più pionieristici e – allo stesso tempo – più sottovalutati dell'opera di Ferrajoli. Grazie ai teorici del fatto, i concetti di “verità” e “prova” sono quindi divenuti correttamente applicabili al mondo giuridico, solamente in quanto adeguatamente comprensibili da un punto di vista filosofico. Tale fenomeno ha portato ad un parziale e progressivo “allargamento” delle nozioni giuridiche. Da concetti frutto di elaborazioni meramente giuridiche, a nozioni complesse, debitorie di elaborazioni filosofiche, epistemologiche e storico-politiche.

Per quanto concerne il secondo punto, esso riguarda i temi nei quali è stata scomposta l'analisi della nozione di verità nell'opera dei teorici del fatto. Questi autori in particolare, hanno infatti ripercorso, ampliato e diffusamente approfondito (tanto da farli diventare un vero e proprio *leit motiv*) alcuni punti particolari. Ne ricordiamo i più ricorrenti:

- la verità come “ideale regolativo”;
- il “pregiudizio metafisico” (che in letteratura è stato scomposto: nella “sopravalutazione della conoscenza diretta”, nella nozione di “verità reificata”<sup>20</sup> e nell’“assolutismo deluso”);
- l'utilizzo della concezione semantica di Tarski;
- la differenza tra verità materiale e formale;
- la differenza tra verità “storica”, “scientifica” e “giuridica”.

Potremmo dividere questi temi in due grandi gruppi. Il primo che prenderemo in considerazione è quello (più generale) che si iscrive nell'ambito della critica al “primo” realismo e della sua “eredità” nella teorizzazione giuridica (punti: 1.,2.,3.). Eredità che non manca ancora di influenzare, *inter alia*, le tesi di chi l'ha ampiamente criticata. Possiamo connettere le tesi afferenti a questo primo gruppo, principalmente, alla giustificazione di questioni di tipo ontologico-metafisico attinenti, cioè, a quale concezione della realtà seguire e alla relazione tra linguaggio, mondo e rappresentazioni. Sono tesi sostanzialmente normative che mirano a problematizzare e a fornire strumenti di concettualizzazione della realtà e la formazione di una rappresentazione più “adeguata” della stessa.

Le tesi afferenti al secondo gruppo (nel quale facciamo rientrare i punti 4 e 5), invece, riguardano, più in particolare, l'influenza che i mezzi e il contesto di accertamento – *intra* o *extra* processuale – hanno sulla nozione di verità. La questione che mi pare essere sottesa qui è, invece, di natura concettuale ed epistemica perché si interroga su questioni quali: “il contesto e i mezzi di accertamento, influiscono (e in che modo) sull' “identità” della verità risultato di tali processi epistemici?”

---

<sup>20</sup> Anche questa nozione è stata analizzata sotto due punti di vista, quello metafisico-ontologico (verità reificata) e quello epistemico (verità troppo forte).

“processi e contesti epistemici diversi, portano a nozioni di verità sostanzialmente diverse? Ammesso di sì, che relazioni ci sarebbero tra queste differenti nozioni?”. Nel presente lavoro non si potrà dare risposta a tali quesiti, essi vengono comunque menzionati al fine di rendere conto del grande spazio inesplorato che, per il filosofo del diritto, questi quesiti rappresentano.

Vale la pena ricordare, da ultimo, che le questioni afferenti a questo secondo gruppo (4, 5), sono, comunque, connesse a quelle relative al primo (1,2, 3) in quanto esse dipendono concettualmente dal tipo di concezione metafisico-ontologica che si sceglierà di difendere. In definitiva, il secondo gruppo si può ricostruire come una serie di temi iscritti nel primo.

A mio avviso l’attenzione che Ferrajoli ha posto su questi temi è troppo poca. Credo anche che la maggior parte dei teorici del fatto abbia dato ancora troppo poco spazio all’esplicitazione dei presupposti filosofico-epistemologici assunti nella formulazione delle proprie tesi sulla verità e che, proprio rispetto a questi temi, non si sia data una critica vera e propria della posizione di Ferrajoli. Infatti, se da una parte i teorici del fatto hanno sposato forti impostazioni ontologico-metafisiche (per la maggior parte afferenti al realismo aletico<sup>21</sup>), allo stesso tempo, quasi mai le hanno adeguatamente motivate. Inoltre, l’unanime critica contro il realismo ingenuo, non si è trasformata (ancora), nell’elaborazione e nello sviluppo di una concezione di realismo alternativa. L’impressione è che questi autori abbiano fornito intuizioni e ricostruzioni che, per la maggior parte, sono davvero corrette e illuminanti, ma che esse si siano fermate ad uno sguardo ancora ampliabile, cioè a valle dei temi analizzati. La realtà, però, è che a monte dei fenomeni epistemologici analizzati (e delle giuste intuizioni di questi giuristi) c’è ancora molto da dire.

Una chiarificazione rispetto al tipo o ai tipi delle possibili – o meno – relazioni tra il piano semantico e quello epistemologico, in ambito giuridico, rimane ancora uno dei campi teorici meno esplorati e gravido di conseguenze sul piano pratico.

### 3. Ferrajoli e la centralità dell’epistemologia

La nozione di “ragione”, in rapporto al diritto, è stata declinata da Ferrajoli in tre modi diversi: «ragione *nel* diritto» – attinente all’epistemologia del diritto – che

---

<sup>21</sup> In questo lavoro con tale locuzione ci riferiremo (definendola in maniera assai minimale) a quella concezione metafisica che afferma: “la realtà esiste e non dipende da noi”. La nozione di anti-realismo, invece, sarà utilizzata in più accezioni: nella sua variante *epistemica* (i fatti e le cose del mondo esistono, ma dipendono dalla mia conoscenza di essi), nella sua variante *idealista-postmodernista* (la realtà esterna non esiste, non esistono principi fondazionali, la certezza e la conoscenza non sono possibili, possiamo, al massimo, ottenere delle credenze su oggetti costruiti dalla nostra mente) e, infine, nella sua variante *costruttivista* (il mondo esterno c’è, ma non possiamo conoscerlo in quanto tale, possiamo conoscerlo solo tramite le nostre costruzioni sociali).

riguarda il tema della razionalità delle decisioni penali; «ragione *del* diritto» – in senso assiologico – dove la «ragione» riguarda la giustificazione etico-politica delle pene e delle proibizioni, e «ragione *di* diritto» – relativa alla dogmatica penalista – che riguarda, più precisamente, il tema della validità o coerenza logica interna a ciascun sistema penale<sup>22</sup>. Noi ci occuperemo solo della prima di queste tre accezioni, dato che collega, in maniera peculiare, la ragione alla conoscenza<sup>23</sup>.

Nella sua opera, Ferrajoli, ha riconosciuto una rilevanza centrale all'epistemologia. Ciò è riscontrabile sia dalla sistematica di *Diritto e Ragione* (che inizia proprio con una sezione intitolata: «Epistemologia. La ragione nel diritto»), ma anche dal fatto che il suo stesso «sistema generale del garantismo»<sup>24</sup> si caratterizza proprio in base al “modello di epistemologia” ad esso sottesa, e cioè su un'epistemologia basata su definizioni legislative che denotino il più esattamente possibile (da un punto di vista empirico e non valutativo) il fatto punibile e nel quale l'accertamento avvenga attraverso «asserzioni soggette a verifica» o confutazione. Un'epistemologia, quindi, orientata ai principi garantistici, cioè volta alla minimizzazione del potere e alla massimizzazione del sapere<sup>25</sup>, il tutto a tutela dei cittadini dal potere dell'autorità giudiziaria.

In particolare, l'autore sottolinea che ciò che mantiene l'unità del nostro sistema penale garantista<sup>26</sup> (sebbene esso sia il risultato di una lunga serie di dottrine molto varie, spesso confliggenti e non sempre liberali<sup>27</sup>), è proprio il fatto che i principi garantistici che lo compongono si identificano, prima di tutto, come uno «schema epistemologico»<sup>28</sup>, diretto ad assicurare «il massimo grado di razionalità e di attendibilità del giudizio»<sup>29</sup>.

<sup>22</sup> Ferrajoli 1989: XVI.

<sup>23</sup> Su tale collegamento si potrebbero fare molte considerazioni, ma in questa sede basti accennare che, la nozione classica di conoscenza come “credenza vera e giustificata” implica, nel suo terzo elemento, quello della ragione. Tale nozione sembra quindi presupposta da Ferrajoli anche se non esplicitamente sposata.

<sup>24</sup> Ferrajoli 1989: VII.

<sup>25</sup> Ferrajoli 1989: XVI.

<sup>26</sup> Che si ispira ai principi: di stretta legalità, di materialità e offensività del reato, alla responsabilità penale come responsabilità personale, al contraddittorio e alla presunzione di innocenza: Ferrajoli 1989: 5.

<sup>27</sup> Ferrajoli 1989: 5-6.

<sup>28</sup> Ferrajoli 1989: 6.

<sup>29</sup> Ferrajoli 1989: 6. Queste idee hanno in grandissima parte caratterizzato l'opera dei teorici del fatto. Si noti che l'uso che Ferrajoli fa del termine “epistemologia” è perlomeno ambiguo. In questo e nel precedente paragrafo ne vengono presentate due nozioni differenti, una che la definisce in base ai valori che persegue e l'altra in base alla razionalità e all'attendibilità del giudizio. Inoltre, sebbene “razionalità” e “attendibilità” siano ricordate dall'autore insieme ed in congiunzione, sembra corretto sostenere che esse non siano sullo stesso piano ma che la razionalità della decisione (cioè la sua idoneità a produrre inferenze corrette) e l'attaccamento della stessa alla realtà di riferimento, siano entrambe funzioni (o meglio componenti, necessarie, sebbene non sufficienti) dell'attendibilità del giudizio.

Se si accetta quanto appena affermato e che per Ferrajoli «il giudizio penale – come del resto ogni attività giudiziaria – è un “sapere-potere”, cioè una combinazione di conoscenza (*veritas*) e decisione (*auctoritas*)»<sup>30</sup>, allora è anche plausibile ritenere che, per l'autore, esista «un nesso indissolubile tra lo schema epistemologico» e l'identità di ogni modello processuale. Esso potrà essere, infatti, tendenzialmente garantista o tendenzialmente inquisitorio a seconda del tipo di epistemologia ad esso sottesa.

Nel sistema proposto da Ferrajoli, quindi, la funzione epistemologica del diritto penale ha una funzione auto-protettiva (serve a mantenere l'unità di un sistema cui sono sottese dottrine differenti) ed etero-protettiva (in quanto evita, o dovrebbe, evitare derive quali autoritarismo e dispotismo, perché è ancora il giudizio alla razionalità e alla realtà).

Tutto ciò premesso, ci sono almeno due principali problemi sottesi alla concezione epistemologica di Ferrajoli. In primo luogo, è chiaro che la nozione di “epistemologia” non viene esplicitamente definita e che, nonostante i molteplici rimandi bibliografici operati dall'autore, il concetto rimane oscuro<sup>31</sup>. La nozione di epistemologia viene infatti presentata da Ferrajoli con una serie di sovrapposizioni concettuali tra conoscenza e assiologia del processo e spesso identificata con una specifica *ideologia* della conoscenza processuale<sup>32</sup>.

In secondo luogo, non si può far a meno di notare una certa sproporzione tra il ruolo e la carica ideologica che Ferrajoli sembra affidare all'epistemologia e la trattazione che lo stesso autore riserva a questo tema all'interno di *Diritto e Ragione*. Essa risulta essere troppo esile, e, a parte le prese di posizione programmatiche, non arriva mai ad avere un'autonomia concettuale propria.

### 3.1. *Il carattere apofantico degli enunciati processuali come garanzia processuale*

Secondo Ferrajoli, un sistema di epistemologia garantista è sostenuto, oltre che dal principio di stretta legalità (che impone la tassatività e la determinatezza delle formulazioni legislative), dal principio di stretta giurisdizionalità che si fonda sulla «verificabilità o falsificabilità» delle ipotesi accusatorie (cioè del carattere apofantico di questi enunciati) e sulla loro «prova empirica» in forza di procedure che ne consentano sia la verifica che la confutazione<sup>33</sup>. Come lo stesso Ferrajoli sostiene,

<sup>30</sup> Ferrajoli 1989: 18 ss.

<sup>31</sup> Con epistemologia, all'interno di questo lavoro, intenderemo l'insieme dei principi, delle procedure e delle modalità tramite le quali si conosce ma anche, in senso lato, l'insieme di studi che si sono occupati di questi temi.

<sup>32</sup> “Epistemologia” e “cognitivismo” sembrano spesso sovrapporsi nelle parole di Ferrajoli, ma spesso, la parola “cognitivismo” viene riferita solo al collegamento imprescindibile che il processo deve avere con la realtà fattuale per non diventare autoritarismo.

<sup>33</sup> Ferrajoli 1989: 8-9. Anche i termini “verificabilità”, “falsificabilità” in opposizione a “prova

questo principio presuppone logicamente il – anzi, è una sua condizione d'effettività del – principio di legalità.

Riprendendo le parole di Francis Bacon, Ferrajoli sottolinea che la «giuris-dizione» è – «o almeno aspira ad essere – *ius dicere* e non *ius dare*: cioè un'attività normativa che si distingue da ogni altra»<sup>34</sup> perché è motivata da asserzioni supposte vere e non solo da prescrizioni. È un'attività, quindi che, a suo parere, non può essere meramente potestativa o discrezionale.

Proprio sulla base di questi punti, Ferrajoli, formula una vera e propria affermazione programmatica: se il cognitivismo è alla base sia del principio di stretta legalità, sia di quello di stretta giurisdizionalità ed è, di fatto, la nostra principale difesa contro l'arbitrio, allora una giustizia penale non arbitraria, deve per forza essere una giustizia penale cognitiva, cioè basata su giudizi penali prevalentemente cognitivi (in fatto) e ricognitivi (in diritto). Deve essere insomma una giustizia penale «in qualche misura “con verità”»<sup>35</sup>.

Ferrajoli sembra ricondurre il rapporto tra cognitivismo processuale – o meglio, tra il carattere epistemologico del diritto – e la verità, solamente, alla natura apofantica<sup>36</sup> degli enunciati processuali d'accusa e alla loro “prova empirica” tramite adeguate procedure. Tutto questo, però, sembra essere un'elaborazione troppo minimale se si considera l'importanza e il ruolo che l'autore, almeno astrattamente, ha riservato al tema dell'epistemologia. Come dicevamo, seppur in maniera totalmente implicita, Ferrajoli, sembra difendere una concezione classica di conoscenza ma una discussione sul tema e sulle conseguenze ad esso connesse non viene fornita.

## Parte II. I *loci* della letteratura sulla verità

Moltissimi sono quindi i temi (relativi all'accertamento fattuale e all'analisi della nozione di verità nel processo) che, dopo essere stati introdotti e trattati da Ferrajoli, sono stati ripresi, ampliati e analizzati anche da gran parte della dottrina giusfilosofica successiva. Questi punti ricorrenti di analisi possono essere suddivisi in due grandi gruppi. Il primo che verrà analizzato è quello relativo alla critica del realismo “ingenuo” e della sua eredità. Il secondo gruppo, invece, riguarda la definizione della nozione di verità tramite l'analisi di alcuni specifici contesti e modalità epistemiche. Analisi che sembra essere volta a definire se l'accertamento *intra* ed

---

empirica” sono espressioni presentate in modo ambiguo. Interpretiamo le prime come “possibilità teorica di verifica o falsificazione” degli enunciati processuali e la seconda come prova effettiva (riscontro, nella realtà, di elementi a sostegno dell'enunciato processuale).

<sup>34</sup> Ferrajoli 1989: 9.

<sup>35</sup> Ferrajoli 1989: 10.

<sup>36</sup> Ferrajoli parla di carattere “assertivo”.

*extra* processuale conduca a nozioni di verità sostanzialmente diverse. Il secondo gruppo si può concepire come concettualmente legato al primo<sup>37</sup>.

## 1. L’eredità del realismo ingenuo

### 1.1. L’inadeguatezza epistemica del realismo ingenuo

Uno degli spunti più pionieristici nell’analisi effettuata da Ferrajoli sul tema della verità è l’aver percepito l’importanza e l’influenza che le concezioni ontologico-metafisiche hanno sulla dogmatica giuridica e sulla pratica del diritto. Il merito particolare di quest’autore sta proprio nell’aver tentato di allargare le strette definizioni giuridiche adeguandole agli standard della discussione filosofica.

I temi racchiusi all’interno del primo gruppo di *loci*<sup>38</sup>, sopra ricordati, sono stati formulati da Ferrajoli quale critica all’eredità che il “primo” realismo ha lasciato nelle teorizzazioni giuridiche. L’intento primario di Ferrajoli in queste pagine, sembra essere, soprattutto, quello di svincolare la nozione di verità da quella pretesa – “ingenuamente” realista – che la vorrebbe raggiungibile senza margini di incertezza<sup>39</sup> e, in seconda battuta, dal considerarla alla stregua di un oggetto *fisicamente* presente da qualche parte, in attesa di essere scoperto<sup>40</sup>.

L’autore afferma in particolare che il discredito scientifico (ma io aggiungerei, soprattutto filosofico) che ha coinvolto il “primo realismo”<sup>41</sup> e la contestuale mancanza di un modello epistemologico alternativo e adeguato, sia la ragione primaria dello scetticismo e della diffusa diffidenza tra i giuristi relativamente al tema della verità nel processo<sup>42</sup>.

Dopo aver specificato l’inadeguatezza di tale concezione, Ferrajoli afferma esplicitamente di voler “riabilitare” la nozione real-corrispondentista di verità in ambito giuridico, tramite l’introduzione e l’utilizzo della concezione semantica di Tarski all’interno delle discussioni giuridiche sul tema della verità.

Sebbene questo sia – indubbiamente – uno degli spunti più innovativi di Fer-

<sup>37</sup> Si riprendono quindi, simmetricamente, i due temi sottesi all’elenco visto prima: quello che potremmo definire “ontologico” e quello “epistemologico”.

<sup>38</sup> Utilizzeremo questa locuzione come sinonimo di “luoghi comuni ricorrenti” nella letteratura di riferimento e, in special modo, per indicare quei temi che, introdotti originariamente da Ferrajoli, sono stati ripercorsi dai teorici del fatto.

<sup>39</sup> La pretesa di assolutezza cognitiva e di esattezza valutativa del “primo” realismo.

<sup>40</sup> La pretesa ontologica.

<sup>41</sup> Che Ferrajoli chiama anche «realismo gnoseologico volgare» o «ingenuo» e che egli ritiene «sicuramente inadeguato e inattendibile» ma senza spiegarne le ragioni, se non per il rischio di derive autoritarie. Si veda Ferrajoli 1989: 20, 22, ma anche 53, nota 30. Riprendono le riflessioni sulle posizioni metafisiche Damaška 1998 e Tuzet 2016: 83 ss.

<sup>42</sup> Ferrajoli 1989: 20.

rajoli<sup>43</sup>, sfortunatamente, a parte la dichiarazione d'intenti, tale riabilitazione sembra consistere, meramente, nella traduzione degli enunciati processuali (relativi alla *quaestio iuris* e alla *quaestio facti*) nel bicondizionale tarskiano e in un piccolo inquadramento storico relativo alla genesi del corrispondentismo<sup>44</sup>. Inoltre, l'idea stessa di "riabilitazione" del realismo non viene sviluppata se non implicitamente, tramite la sola introduzione dei "loci" sopra menzionati.

Sulla questione della "riabilitazione" del realismo e sull'apporto, a questi fini, della concezione tarskiana torneremo dopo. Ci concentreremo ora sulla definizione del "primo" realismo.

Il tema, seppur in termini diversi, è stato ripreso da Tuzet che ha affermato la necessità – al fine di una corretta comprensione dei problemi relativi al tema della verità nel processo – di una chiara esplicitazione delle «assunzioni filosofiche e metafisiche» ad essi sottese<sup>45</sup>. Così, Tuzet, prendendo le mosse da un lavoro di Damaška<sup>46</sup>, presenta un quadro relativo a quattro posizioni metafisiche, tra le quali quella del "realismo ingenuo" che si caratterizzerebbe, in particolare, nell'affermare che i nostri enunciati – se sono veri – si trovano, in una relazione di «rispecchiamento fedele» con la realtà, al contrario di quelli falsi che, invece, non rispecchiano la realtà (o la rispecchiano male) a causa di qualche vizio o errore. Per ogni fatto vi sarebbe, quindi, (almeno) un enunciato che vi corrisponde e viceversa.

Tuzet fa notare chiaramente la difficile sostenibilità di tale posizione in quanto comporta una proliferazione indiscriminata di "fatti" (anche negativi) con la possibilità di esiti contro-intuitivi. Il problema principale del primo realismo, quindi, sarebbe la pretesa di applicare in maniera diretta le caratteristiche proprie del linguaggio e del pensiero alla realtà<sup>47</sup>.

Se volessimo enucleare altre caratteristiche fondamentali di questa posizione filosofico-ontologica potremmo ricordare:

---

<sup>43</sup> Lo è, sia l'introduzione della concezione tarskiana, sia la voglia di riabilitare il realismo in campo giuridico. Se infatti, introducendo Tarski nella riflessione giuridica, egli ha sostanzialmente affermato che era finito il tempo in cui il diritto aveva creduto di poter essere un universo chiuso alla riflessione filosofica, dall'altra ha puntato i riflettori su una questione completamente sconosciuta ai giuristi del tempo. In entrambi i casi ha affermato che la filosofia poteva essere utile alla chiarezza della riflessione giuridica.

<sup>44</sup> L'autore specifica che le origini del corrispondentismo sono antichissime e che sono legate, in special modo, all'idea parmenidea di «corrispondenza ontologico-metafisica tra proposizioni e fatti e tra linguaggio e realtà» e che, tale assunzione, fu poi portata avanti dal neopositivismo logico, nelle tesi del primo Wittgenstein e da Russell: Ferrajoli 1989: 53, nota 30. Sullo stesso punto, Ferrajoli ricorda come già Neurath, negli anni '30, avesse criticato tale impostazione. Per un breve quadro storico dell'evoluzione della filosofia della scienza si veda Gascón Abellán 1999: 13-27.

<sup>45</sup> Tuzet 2016: 82.

<sup>46</sup> Damaška 1998.

<sup>47</sup> Tuzet 2016: 84-85.

- la pretesa di intendere il concetto di verità in maniera statica e ontologica;
- la pretesa di descrivere la corrispondenza in termini di relazione immediata e diretta tra enunciato e mondo, di relazione univoca (uno a uno) tra designazioni e designati<sup>48</sup>;
- la pretesa di concepire la corrispondenza come “identificazione” tra enunciato e realtà;
- la pretesa di certezza assoluta nelle valutazioni e il mancato riconoscimento dei limiti intellettuali, cognitivi e razionali<sup>49</sup>;
- il mancato riconoscimento della ricchezza semiotica del mondo, del pluralismo e del fallibilismo rappresentativo.

Tutti questi punti sono riferibili sia a una *tesi ontologica*, relativa ad una pretesa di definizione metafisica dei concetti di “verità” e “corrispondenza”, sia ad una *tesi epistemologica*, relativa ad una pretesa di certezza assoluta e anti-fallibilista.

Le due tesi appena enunciate rappresentano le debolezze sulle quali Ferrajoli fonda la sua critica al realismo. Questa critica, come abbiamo detto, viene enucleata nei due gruppi di *loci* precedentemente ricordati. Passeremo ora a una loro analisi più compiuta.

## 2. Il «pregiudizio metafisico»<sup>50</sup>

Inizieremo analizzando il primo gruppo di *loci*, quelli relativi al “pregiudizio” ontologico-metafisico che il primo realismo ha lasciato (e lascia) nei lavori dei giuristi.

### 2.1. *Ideale regolativo*<sup>51</sup>

I giuristi del fatto hanno quasi univocamente condiviso la tesi, proposta in campo giuridico da Ferrajoli, secondo cui l’idea di «raggiungere ed asserire una verità oggettivamente o assolutamente certa è un’ingenuità epistemologica»<sup>52</sup>. A questo

<sup>48</sup> Ferrajoli 1989: 53, nota 30, specifica che questa è un’idea che il realismo ingenuo aveva mutuato da Moritz Schlick. Sul concetto di verità come relazione triadica e asimmetrica (uno a molti) si veda Tuzet 2013: 181 ss.

<sup>49</sup> Sul punto si veda Gascón Abellán 1999: 13 ss.

<sup>50</sup> Ferrajoli 1989: 20.

<sup>51</sup> Questo punto può avere due accezioni, in senso metafisico-ontologico quando in letteratura si è parlato di “avvicinamento”; “approssimazione” e in senso epistemico/concettuale come obiettivo della ricerca e della conoscenza. Per ragioni di mera praticità in questa sede verrà trattato solamente in senso epistemico-concettuale.

<sup>52</sup> Ferrajoli 1989: 23.

proposito l'autore, utilizza anche le idee di "approssimazione", "accostamento", "avvicinamento" e "verosimiglianza"<sup>53</sup> affermando che, se possiamo sostenere una nozione di verità "oggettiva" e "assoluta", dobbiamo farlo intendendola come un "modello" o un "ideale regolativo", che saremo *sempre* «incapaci di eguagliare, ma al quale possiamo avvicinarci»<sup>54</sup>, proprio come suggeriva Popper<sup>55</sup>.

La letteratura che si è sviluppata da Taruffo in poi ha, in vario modo, ripreso questo concetto di verità come "principio regolativo" del processo senza, tuttavia, definirlo chiaramente<sup>56</sup>. E in che senso, infatti, la verità sarebbe un ideale regolativo o un modello limite? Come può qualcosa che non conosciamo, e che sembra oltrepassare le nostre capacità intellettive, orientare (regolare) la nostra ricerca o esserne l'obiettivo, il limite?

A ben vedere, però, tale formulazione sembra essere semplicemente un espediente linguistico o, meglio, un "contenitore concettuale" per fronteggiare la mancanza di certezza (assoluta) e, allo stesso tempo, ribadire che, però, ci interessa come sono (o come sono state) le cose in realtà.

Ma dopo tutto, forse, vale ancora la critica di equivocità che Ferrajoli rivolgeva a Popper<sup>57</sup>, e cioè che spesso, chi usa metafore come quella dell'"avvicinamento", dell'"accostamento", della "meta", da una parte cerca di sfuggire alle categorie ontologico-metafisiche, ma dall'altra sembra comunque comprometersi con esse<sup>58</sup>.

## 2.2. La verità "reificata" e la sopravvalutazione della conoscenza diretta

Il pregiudizio metafisico sembra permanere, tuttavia, anche in due tendenze teoriche dei giuristi sul tema della verità. Possiamo convenire di chiamarle "reificazione della verità" e "sopravalutazione della conoscenza diretta"<sup>59</sup>.

Uno degli effetti più comuni che il "pregiudizio metafisico" ha portato nelle teorizzazioni dei giuristi può essere definito col concetto di «verità reificata»<sup>60</sup>. Nonostante la caratterizzazione minima che ne dà Ferrua esso si sostanzerebbe nella pratica di considerare la verità alla stregua di un oggetto materiale che è nascosto e che deve essere trovato e portato alla luce. Ferrua critica questa posizione soste-

<sup>53</sup> Ferrajoli 1989: 55, nota 37.

<sup>54</sup> Ferrajoli 1989: 23.

<sup>55</sup> Popper 1972: 393 e 401. Ferrajoli sottolinea che Popper si stia chiaramente ispirando all'idea tarskiana di verità oggettiva come «limite ideale» (Tarski 1983: 62).

<sup>56</sup> Ne parlano Ferrua 2012: 33 e Ubertis 2015, ma viene ricordato anche da Tuzet 2016: 76 ss., che lo definisce: «criterio concettuale di fondo che spiega e giustifica la ricerca di prove».

<sup>57</sup> Ferrajoli 1989: 55, nota 39.

<sup>58</sup> Ferrajoli afferma che la metafora dell'avvicinamento, serve proprio a esprimere la «relatività» della verità alle conoscenze di volta in volta raggiunte. Ferrajoli 1989: 23.

<sup>59</sup> Tale definizione fa chiaro riferimento alla nota distinzione: conoscenza "diretta", "proposizionale", "pratica". Questo punto è menzionato anche da Gascón Abellán 1999: 13 ss.

<sup>60</sup> Ferrua 2015: 14.

nendo che essa comporti una «illusione referenziale» che ci fa credere che la verità sia qualcosa di «fisicamente» presente da qualche parte<sup>61</sup>. Anche in questo caso v'è una sovrapposizione tra il concetto di verità e le caratteristiche epistemiche che gli attribuiamo. Una nozione siffatta non solo comporta una serie di problemi concettuali ed epistemici relativi alla sovrapposizione del piano semantico del linguaggio con quello epistemico dell'accertamento, ma comporta altresì derive scettiche o nichiliste dovute alla pretesa assolutista di chi, aspettandosi di trovare “qualcosa”, si imbatte nell'incertezza dell'accertamento fattuale<sup>62</sup>.

Con la seconda, la “sopravalutazione della conoscenza diretta”, s'intende la tendenza dei giuristi (anche di alcuni tra i teorici del fatto) ad una generale sopravalutazione della qualità epistemica del materiale conosciuto tramite conoscenza percettiva, rispetto a qualsiasi altra modalità di conoscenza. Tale tipo di conoscenza implica l'attualità fisica (sensibile) dell'oggetto materiale conosciuto e avviene tramite la sua percezione sensoriale.

Possiamo trovarne degli esempi nelle parole di Ferrua:

Dato che l'ipotesi da verificare è insuscettibile di riscontro diretto nel reale [...] nulla può garantire la sua corrispondenza a ciò che è stato<sup>63</sup>.

Nulla può definitivamente garantire che il fatto attribuito all'imputato corrisponda a ciò che “è stato”<sup>64</sup>.

[La verità] è una pretesa mai compiutamente realizzabile, avendo come oggetto, quei *fantasmi* che sono i fatti del passato<sup>65</sup>.

Ma si veda anche Ferrajoli che inserisce, tra le ragioni che rendono «la verità processuale una verità inevitabilmente “approssimativa”», il fatto che «la verità processuale [...] non può essere affermata sulla base di osservazioni dirette»<sup>66</sup>.

Anche Ubertis, parla di conoscenza diretta e afferma che: «Il giudice deve pronunciarsi su condotte umane [...] ormai trascorse e [...] non ripetibili, ossia con riferimento alle quali è impossibile riprodurre esattamente eventi che appartengano alla loro medesima fattispecie»<sup>67</sup> e aggiunge che «la locuzione “prova di un fatto” è scorretta giacché non si può mai provare un “fatto” *a posteriori*, ma è se mai pos-

<sup>61</sup> La questione relativa alla “referenzialità” nei discorsi di Ferrua è molto rilevante ma qui non può essere trattata.

<sup>62</sup> Sebbene, generalmente, il realismo ingenuo (se esasperato), porti allo scetticismo, esso può condividere dei punti col nichilismo epistemico che invece, solitamente, è frutto di posizioni idealiste. Gli opposti spesso, si toccano.

<sup>63</sup> Ferrua 2015: 15.

<sup>64</sup> Ferrua 2015: 15.

<sup>65</sup> Ferrua 2015: 79. Corsivo mio.

<sup>66</sup> Ferrajoli 1989: 25.

<sup>67</sup> Ubertis 2015: 13.

sibile esperirlo o constatarlo al momento del suo accadere»<sup>68</sup>. Questo fenomeno ha chiari collegamenti con la tendenza precedentemente illustrata e ne condivide gli esiti tendenzialmente nichilisti e scettici.

Sebbene ad autori come Ferrajoli e Ferrua non siano certamente ascrivibili tesi scettiche o nichiliste – ed entrambi siano ben consapevoli della dannosità di tali posizioni – tale consapevolezza non sembra averli liberati totalmente da una sopravvalutazione (ed idealizzazione) della qualità epistemica di quanto conosciuto tramite i sensi e dalla credenza che l'immediatezza, insita in questo tipo di attività cognitiva, dia garanzie epistemiche molto maggiori rispetto a qualsiasi altro tipo di conoscenza.

In questo lavoro non si cerca di sminuire la grandissima rilevanza che, epistemicamente parlando, la conoscenza diretta fornisce. Si vuole solo evidenziare che anche questa ha i suoi limiti e che spesso può non essere così affidabile.

Basti pensare ai risultati prodotti dalle scienze sociali come la psicologica giuridica e cognitiva che hanno restituito un quadro nient'affatto rassicurante quanto alla qualità epistemica di quanto conosciuto tramite percezione<sup>69</sup>.

Forse troppo spesso, la comunità giuridica ha mancato di dare il giusto peso al valore aggiunto dell'intersoggettività. Le garanzie epistemiche conferite ad una tesi dopo lo scrupoloso controllo di un'intera comunità di studiosi, oppure, dopo una completa *discovery* probatoria e lo scontro in contraddittorio, mi sembrano tendenzialmente più rassicuranti di quelle che sarebbe possibile conferire ad un unico testimone oculare (foss'anche il giudice stesso) nel caso in cui veda interamente il fatto.

Lascерemo ora queste riflessioni per dedicarci ai problemi afferenti al secondo gruppo di *loci* sul tema della verità e dell'accertamento fattuale. Tale gruppo di tesi afferisce alle debolezze teoriche di tipo epistemologico del primo realismo e ai pregiudizi epistemiche che il realismo ingenuo ha lasciato nelle tesi dei giuristi.

### 3. Il pregiudizio epistemico

#### 3.1. L'assolutismo deluso

Autori come Taruffo, Ferrer e Ferrua hanno evidenziato, in senso critico, l'attitudine (diffusa tra i giuristi, e non solo) di essere degli «assolutisti delusi»<sup>70</sup>.

<sup>68</sup> Ubertis 2015: 14.

<sup>69</sup> Mi limito a citare: Musatti 1930; De Cataldo 1988; Mazzoni 2003; Bona 2010.

<sup>70</sup> Hart 2002: 163; parla di «assolutista deluso» in riferimento allo scetticismo normativo. Ferrajoli 1989: 36-37 parla invece di «illuministi delusi» riprendendo i «verificazionisti» e «giustificazionisti delusi» di Popper 1972: 391. La figura viene ricordata anche da Ayer 1967: cap. IV; da Twining 2006: 96-97; da Taruffo 1992: 10, note 22-23; da Ferrer 2012: 11, nota 7; e da Ferrua 2012: 32 e 2015: 14, il quale sostiene che tale atteggiamento derivi dal sostenere una nozione «troppo forte» di verità.

Sebbene in letteratura se ne sia parlato in termini personalistici, tale nozione indica piuttosto una “patologia” *del discorso* teorico e sarebbe quindi, più corretto parlare di “assolutismo deluso”.

Avviene – in sostanza – che nell’opera di molti autori, la “rilevanza teorica” (l’importanza) attribuita a un dato concetto si traduca, spesso, in descrizioni stereotipate e perfezionistiche, esposizioni o spiegazioni connotate dall’applicazione a quel concetto di caratteristiche e qualità inarrivabili o, semplicemente, migliori di quanto non siano in realtà<sup>71</sup>. Tale fenomeno funziona, quindi, tramite un processo di “idealizzazione” che comporta l’attribuzione di caratteristiche tanto perfezionistiche quanto irrealistiche al concetto studiato e la sua definizione in termini «troppo forti»<sup>72</sup>.

Ferrua utilizza questa locuzione nell’ambito della sua riflessione sul tema della verità e, sebbene il concetto non venga esplicitamente definito, è possibile darne almeno due letture: la prima in senso epistemologico: a) come identificazione della nozione di “verità” con quella di “certezza” e b) come pretesa di onnicomprensività e infallibilità delle nostre facoltà mentali e del nostro linguaggio<sup>73</sup>.

Una seconda lettura della nozione di “verità troppo forte” è in senso ideologico, come “asservimento” della nozione di verità alle “logiche” o alla difesa di una data concezione del processo o della conoscenza. In questo senso sarebbe “troppo forte” in quanto caricata di “pesi ideologici” e quindi utilizzata, impropriamente, quale sostegno delle ideologie di chi se ne fa portavoce. Verrebbe così distolta dalla sua peculiare funzione epistemica<sup>74</sup>.

Questa impostazione ha portato in letteratura a una serie di pregiudizi come quello che vuole incompatibili “verità” e “garantismo penale” o alla moltiplicazione indiscriminata di nozioni di verità<sup>75</sup>.

Se ci si interroga sulle ragioni del fenomeno dell’assolutizzazione della nozione di verità o, in generale, di atteggiamento assolutistico nei confronti della verità, si può pensare che esso sia generato da almeno tre ragioni (isolatamente o in combi-

<sup>71</sup> Se ne possono trovare esempi in Ubertis 2015; Patterson 2010; Negri 2004.

<sup>72</sup> Ferrua 2015: 14 e 2012: 32.

<sup>73</sup> Pretesa che consiste nel ritenere che le nostre facoltà cognitive (sensoriali, inferenziali e, in generale, intellettive) riescano a trattenere e riprodurre in maniera perfetta e totale la realtà a cui essi di riferiscono. A questa lettura possiamo ricondurre anche il fenomeno della “sopravalutazione della conoscenza diretta” e la nozione di “verità assoluta”.

<sup>74</sup> Abbiamo detto che la conoscenza viene concepita generalmente come “credenza vera e giustificata”, per questo è ragionevole ritenere che, nell’ambito di un’impresa conoscitiva – come quella intrapresa all’interno del processo – la verità svolga una funzione epistemica, in quanto, senza la sua presenza, non ci sarebbe conoscenza.

<sup>75</sup> Nozioni inservibili ai fini di un’impresa epistemica, in quanto, in questi casi, la verità non svolge alcuna funzione epistemica ma viene utilizzata per veicolare una data concezione filosofica o un’ideologia processuale.

nazione tra loro): 1) il “peso”<sup>76</sup> attribuito a tale concetto; 2) l’incapacità di formulare analisi “contestualizzate”, improntate a standard realistici e coerenti con l’ambito cui si riferiscono o con i limiti delle proprie facoltà intellettive; 3) la necessità (teorica o ideologica) di negare la stessa nozione assolutizzata<sup>77</sup>.

L’esito di questa posizione teorica, in letteratura, è stato generalmente quello di rifiutare la nozione che si era precedentemente assolutizzata. Tuttavia ciò non avviene solamente per ragioni ideologiche o teoriche ma anche quale reazione alla “delusione intellettuale” causata dal non trovare e non poter gestire nella realtà una nozione tanto perfetta e utopica.

In sostanza di fronte all’impossibilità di raggiungere una conoscenza certa e perfetta – in questo senso “assoluta” – si è diffusa una forte disillusione che ha condotto a negare qualsiasi possibilità di conoscenza della verità e «a negare qualsiasi tipo di razionalità cognitiva»<sup>78</sup>. Come afferma Ferrer, siamo di fronte ad un atteggiamento che salta da «una posizione epistemologica estrema ad un’altra, tanto implausibile come lo era la prima»<sup>79</sup>.

L’eredità del realismo ingenuo starebbe, quindi, proprio in un atteggiamento intellettuale che idealizza e stereotipizza la realtà e i nostri processi cognitivi. Un po’ *naïve*, quindi, nel non considerare i nostri limiti intellettuali e nel dimenticare che le nostre descrizioni del mondo lo sottodeterminano sempre (non riescono, cioè, a coglierne ogni aspetto).

### 3.2. *La verità fuori e dentro il processo*

Questa sezione è dedicata a quei *loci* che riguardano l’accertamento della verità fuori e dentro il processo e che, in particolare, sono stati utilizzati al fine di valutare quanto il contesto di scoperta incida sulla definizione concettuale della nozione di verità.

<sup>76</sup> Cioè l’influenza di tale concetto nell’economia dello studio che si sta svolgendo. Ciò, beninteso, sia in positivo (perché lo si valorizza eccessivamente), sia in negativo (nel caso in cui lo si denigri).

<sup>77</sup> In questo caso tale meccanismo si risolverebbe in una tecnica retorico-argomentativa. Taruffo ricorda che tale atteggiamento coincide con la figura del “*Caricaturist*” di Twining 2006, che è lo stereotipo di chi esagera volutamente le caratteristiche di qualcosa per poi poter dire che essa non è sostenibile o accessibile, proprio in virtù di quelle stesse caratteristiche esasperate.

<sup>78</sup> Ferrer 2012: 11.

<sup>79</sup> Ferrer 2012: 11. Ferrajoli 1989: 20 afferma che questa posizione comporta l’inservibilità o la dannosità della nozione di verità nel processo. Ferrua 2015: 13, parla in senso molto simile di «convergenza degli opposti», tesi sostanzialmente coincidente con quella della «polarizzazione simmetrica» elaborata in Taruffo 1992: 20-21. Con questa locuzione egli sostiene che, nel suo essere “estrema”, la posizione che crede incompatibili contraddittorio e verità «mostra lo stesso vizio della posizione razionalistica da cui rifugge che è quello dell’assolutizzazione. Si rifugge cioè da posizioni razionalistiche insostenibili, perché assolute, per cadere in un irrazionalismo pure assoluto e quindi altrettanto insostenibile».

La posizione di Ferrajoli, sul punto, sembra chiara. Egli infatti si cautea affermando che “i limiti” e le peculiarità dell’accertamento «non conferiscono ad essa uno statuto semantico diverso da quello della verità in generale»<sup>80</sup>, tuttavia sia nella definizione della nozione di «verità processuale», sia in quella di verità storica e scientifica sono presenti venature di ambiguità.

### 3.2.1. *L’alternativa verità materiale–verità processuale: “eticbettare” la verità è fuorviante*

Nella letteratura (ma anche nell’uso comune dei parlanti), il termine “verità” viene spesso qualificato o specificato tramite aggettivi quali: «materiale»<sup>81</sup>, «giudiziale»<sup>82</sup> “storica”, “processuale”, «formale»<sup>83</sup>, “sostanziale”, «consensuale»<sup>84</sup>, «legale»<sup>85</sup>, “assoluta”, «relativa»<sup>86</sup>, “convenzionale”.

È interessante notare che per Ferrajoli «l’alternativa epistemologica tra i due modelli» di diritto penale, quello garantista e quello anti-garantista, «si manifesta anche nel diverso tipo di “verità giudiziaria” da essi perseguito»<sup>87</sup>.

Proprio a questo proposito Ferrajoli introduce la celebre opposizione tra «verità sostanziale e verità formale»<sup>88</sup>. La verità «sostanziale» o «materiale», per Ferrajoli, sarebbe quella a cui aspira il modello anti-garantista che viene caratterizzata come:

una verità assoluta e onnicomprensiva in ordine alle persone inquisite, priva di limiti e di confini legali, raggiungibile con qualunque mezzo al di là di rigide regole procedurali<sup>89</sup>.

<sup>80</sup> Ferrajoli 1989: 36.

<sup>81</sup> Taruffo 1992: 4-5, 158. Ricorda, ad esempio, l’accezione di “verità materiale” utilizzata nei c.d. sistemi processuali socialisti che derivava dal materialismo dialettico e, in particolare, dalla dottrina epistemologica di Lenin. Detta teoria è stata poi riformulata in versioni «epistemologicamente più credibili» come ad esempio l’elaborazione di un’idea “relativa” della verità materiale di cui ha parlato Ginsburgs. Per un quadro più completo del tema si veda Taruffo 2009: 82 ss. e 1992: 37-38.

<sup>82</sup> Solamente per citarne alcuni: Ubertis 2015, Taruffo 1992, Ferrua 1995.

<sup>83</sup> Ferrua 2015: 15 utilizzata in contrapposizione con quella di verità materiale.

<sup>84</sup> Tonini, Conti 2014.

<sup>85</sup> Taruffo 1992; Tonini, Conti 2014.

<sup>86</sup> Un discorso parzialmente diverso riguarda la posizione di chi sostiene che ci sia una pluralità di verità tutte validamente sostenibili. Anche Taruffo 1992 e Taruffo 2009 parla di verità relativa ma la sua elaborazione non è in senso relativista. Una posizione ulteriore, ma eccentrica rispetto alle accezioni fin qui ricordate, è quella di chi ha sostenuto la contrapposizione tra una “Verità” e “verità” così come ricordato da Taruffo 2009: 74 e da Ferrua 2015: 13.

<sup>87</sup> Ferrajoli 1989: 16-17.

<sup>88</sup> Ma tale opposizione è ben più risalente nella letteratura processualista. Per un quadro sull’uso di questa distinzione si veda: Ferrajoli 1989: 49, nota 19.

<sup>89</sup> Ferrajoli 1989: 17. Questa definizione è davvero molto interessante. Sfortunatamente in questa sede non se ne può dare una più compiuta analisi. Basti notare però, la sovrapposizione di piani concettuali: «assoluta e onnicomprensiva in base alle persone inquisite» (sovrapposizione del piano

L'autore prosegue affermando che essa è «perseguita al di fuori di regole e controlli e soprattutto di un'esatta predeterminazione empirica delle ipotesi d'indagine». Secondo l'autore essa non può quindi che decadere «a giudizio di valore, di fatto, largamente arbitrario» recando con sé, inevitabilmente una concezione autoritaria e irrazionalistica del processo penale. La verità formale o processuale sarebbe invece raggiunta:

con il rispetto di regole precise e relativa ai soli fatti e circostanze ritagliati dalla legge come penalmente rilevanti. Questa verità non pretende di essere *la* verità, non è conseguibile mediante indagini inquisitorie estranee all'oggetto processuale; è di per sé condizionata al rispetto delle procedure e delle garanzie di difesa. È insomma una verità più controllata quanto al metodo di acquisizione ma più ridotta quanto al contenuto informativo di qualunque ipotetica "verità sostanziale": nel quadruplicato senso che è circoscritta alle tesi accusatorie formulate sulla base delle leggi, che deve essere suffragata da prove raccolte attraverso tecniche prestabilite normativamente, che è sempre una verità solamente probabile e opinabile, e che nel dubbio o in difetto di accuse o di prove [...] prevale la presunzione di non colpevolezza, ossia della falsità formale o processuale delle ipotesi accusatorie<sup>90</sup>.

Per Ferrajoli questo sarebbe il prezzo e allo stesso tempo il valore del formalismo anche se allo stesso tempo ammette che, se è vero che «una giustizia penale interamente con verità risulta un'utopia, una giustizia penale interamente senza verità equivale ad un sistema di arbitrio»<sup>91</sup>.

Si deve sottolineare che i teorici del fatto, in opposizione a questa tendenza, hanno ridotto l'utilizzo aggettivato del termine verità e spesso hanno prodotto anche argomenti relativi alla non sostenibilità di tale opposizione. Ad esempio, González Lagier afferma:

Quando affermiamo che una ricostruzione fattuale è vera, non vogliamo (solo) dire che sia coerente, che sia accettabile, o convincente [...] ma che sia una ricostruzione che probabilmente riflette in maniera abbastanza approssimativa ciò che realmente è accaduto [...] la parola verità, tanto nell'espressione "verità materiale" come nell'espressione "verità processuale" significa "corrispondenza con la realtà", così non ci sono ragioni per sostenere che siano cose differenti<sup>92</sup>.

e anche che la:

---

epistemico – non "generale", ma "individuale" – e del piano dell'ideologia processuale inquisitoria); «Priva di limiti e confini legali [...]», «raggiungibile con qualunque mezzo [...]» (sovrapposizione del piano epistemico, legale e dell'ideologia processuale).

<sup>90</sup> Ferrajoli 1989: 17-18.

<sup>91</sup> Ferrajoli 1989: 18.

<sup>92</sup> González Lagier 2013: 25-26. Traduzione mia.

“verità processuale” e la “verità empirica” (a) non si differenziano quanto alla caratteristica che predicano degli enunciati che si dicono veri; (b) nemmeno quanto ai criteri di verità; (c) solo per una questione di grado, quanto alle restrizioni poste ai mezzi di accertamento della verità; (d) non si differenziano nemmeno (se non, di nuovo, forse solamente per una questione di grado) quanto al loro carattere probabilistico<sup>93</sup>.

Si è precedentemente sottolineato che distogliere la verità dalla sua funzione epistemica<sup>94</sup> equivale a svuotarla di significato e renderla inidonea a permettere il conseguimento del fine conoscitivo cui è sotteso il suo accertamento. Taruffo, sul punto, afferma che: «l’espressione “verità materiale”, e le altre espressioni sinonime, diventano *etichette* prive di significato se non si ricollegano al problema generale della verità. Da questo punto di vista, il problema della verità dei fatti nel processo non è che una variante specifica di questo problema più generale»<sup>95</sup>.

Ci si può allora interrogare sul perché si sia sentito (e si senta) il bisogno di utilizzare una tale quantità di specificazioni da apporre al termine “verità”.

Da un lato si può immaginare che ciò sia dovuto alla necessità di rendere conto di abitudini in qualche modo diffuse anche nel linguaggio comune dei parlanti, dall’altro, però, si può ipotizzare che vi siano ragioni ulteriori che hanno reso tale prassi così diffusa. Se così è, se ne possono ipotizzare almeno cinque:

- per specificare il concetto vago di verità;
- per specificare alcune caratteristiche degli enunciati nei quali compare il termine “verità”;
- quale “amplificatore” comunicativo di una data ideologia del processo o teoria epistemologica<sup>96</sup>;
- per connotare il contesto o il metodo utilizzato per la ricerca della verità<sup>97</sup>;
- per evidenziare la sua legittimità, validità e efficacia.

Dalla sola sintetica formulazione di queste ipotesi si può inferire che il fenomeno abbia differenti origini e sia riconducibile a diverse “dimensioni” o “funzioni”: l’una concettuale, le altre linguistico-semantica, teorico-ideologica, epistemica, e giuridica.

Ciò è un indicatore della complessità del problema e dei livelli di analisi su cui il fenomeno può essere studiato.

<sup>93</sup> Sul punto González Lagier 2013: 28. Si veda anche Ferrer 2005: 61 ss.

<sup>94</sup> Cioè attribuirle vesti o funzioni che esulino dall’essere, semplicemente, componente essenziale della conoscenza. Ciò vale in particolar modo nell’ambito di un processo epistemico, ma si ammette che in altri ambiti la verità possa rivestire altre funzioni.

<sup>95</sup> Taruffo 1992: 5.

<sup>96</sup> Questo punto riprende la critica alla nozione di verità “troppo forte” elaborata da Ferrua.

<sup>97</sup> Tuzet 2010: 36, sostiene, ad esempio, che la contrapposizione tra «verità materiale» e «verità processuale» dipenda dal rilievo che si dà alla prova e alla sua disciplina nel processo.

L'intuizione che qui si difende è che l'applicazione di qualsivoglia aggettivo alla nozione di verità può essere fuorviante e non consente la produzione di teorizzazioni concettualmente corrette. Ciò avviene in primo luogo perché, come abbiamo visto, la nozione di verità verrebbe distolta dalla sua funzione epistemica e, in secondo luogo, perché il fenomeno dell'"etichettamento della verità" deriva spesso da una serie di fraintendimenti e sovrapposizioni concettuali<sup>98</sup>.

Tale fenomeno, nella maggior parte dei casi, crea anche una serie di problemi di natura teorica e pratica ravvisabili sia nella pratica forense che nella letteratura di riferimento.

Uno di questi è, come abbiamo detto, il moltiplicarsi irrazionale e indiscriminato di nozioni "vuote" di verità<sup>99</sup>. L'illusione di chi utilizza queste nozioni consiste nel fatto che, affiancare al termine "verità" un aggettivo, sembra potergli attribuire delle "qualità" che però esso, di fatto, non è suscettibile di ricevere<sup>100</sup>. Ciò comporta ben pochi benefici in termini di chiarezza e correttezza delle tesi sostenute. La polisemia di questi attributi crea confusione concettuale rispetto a cosa significhi realmente "verità" e ciò sfocia, spesso, in sterili diatribe teoriche.

Il caso della dicotomia "verità materiale-verità processuale" è emblematico. Tale distinzione, pur evidenziando la legittima esigenza dei giuristi di distinguere tra verità e verdetto giudiziale, è concettualmente erranea perché crea non solo un pregiudizio di pluralità aletica rispetto ai fatti (che non è sostenibile), ma finisce anche per sovrapporre le nozioni di conoscenza e verità.

Concentriamoci ora su altre distinzioni della nozione di verità basate sulle peculiarità del contesto di scoperta.

### 3.2.2. *Storia, diritto e scienza*<sup>101</sup>

Tra i punti dell'analisi di Ferrajoli intorno al tema della verità, uno dei più citati, ripercorsi e commentati dalla letteratura di riferimento è sicuramente quello del duplice confronto tra ricerca processuale, ricerca storica e ricerca scientifica. Ferrajoli inserisce questa contrapposizione nell'ambito della sua trattazione dei "limiti della verità processuale".

La letteratura successiva a Ferrajoli, che ha riproposto questo confronto, si è soffermata, in particolare, su due punti: 1) le peculiari caratteristiche istituzionali e

<sup>98</sup> Come ad esempio il mancato riconoscimento della differenza tra "verità" e "conoscenza della verità".

<sup>99</sup> Come quelle ricordate all'inizio di questo paragrafo.

<sup>100</sup> Cioè, non acquista nessuna qualità sostanziale dall'attribuzione di tali specificazioni semantiche.

<sup>101</sup> Ferrajoli 1989: cap. I, in particolare 23-27; Ferrer 2012: 19 ss.; Ferrua 2012: 33; Ferrer 2012: 37 ss. propone un'analogia ulteriore tra l'accertamento storiografico, processuale e clinico. In senso critico: Taruffo 1992: 303-315. Più in generale, sui rapporti tra diritto e storia e tra diritto e scienza Tuzet 2013: 37-57.

autoritative del processo (limiti normativi e pratici; scopi, garanzie)<sup>102</sup> e 2) le differenze della ricerca storica e scientifica rispetto a quella processuale<sup>103</sup>.

In primo luogo viene affermato che, a differenza di quanto avviene in ambito scientifico, in ambito storico e processuale – soprattutto penale – ci si riferisce ad eventi del passato da ricostruire tramite prove ma che non possono essere riprodotti e ripetibili<sup>104</sup>.

Un secondo argomento riguarda l'utilizzo e la costruzione di prove. Si dice – facendo una similitudine tra la ricerca processuale e quella scientifica – che nel processo, a differenza di quanto avviene nella ricerca storica (dove si utilizzano principalmente «fonti preesistenti»<sup>105</sup>), si tratta di «esperire» e «produrre nuove fonti di prova: come interrogatori, testimonianze, confronti, ricognizioni, perizie, esperimenti giudiziari»<sup>106</sup>. E ciò, a maggior ragione se si pensa che negli ordinamenti penali di stampo accusatorio, non possono essere introdotte prove precostituite e che l'unica sede in cui viene costruita la prova è all'interno del contraddittorio<sup>107</sup>.

Ferrajoli precisa che, ciò che il giudice esperisce, «non sono i fatti delittuosi oggetto del giudizio, ma le loro prove» che sono «esperienze di eventi o cose presenti, pur se interpretabili come segni di eventi passati»<sup>108</sup>. Questa tesi verrà poi ripresa, come abbiamo precedentemente accennato – in senso antirealista – da autori come Ubertis per affermare che nel processo, non si provano «fatti» ma solo «enunciati fattuali»<sup>109</sup> e che questa è la ragione per cui l'unico modo di intendere correttamente il processo è considerarlo un universo linguistico chiuso, nel quale la corrispondenza è tra enunciati e non con il mondo<sup>110</sup>. Tuttavia, come nota correttamente

---

<sup>102</sup> Ferrer 2012: 57, sottolinea però, come ci sia giurisprudenza e dogmatica concorde nel ritenere che, la libertà del giudice nella valutazione della prova, sia comunque vincolata alle «regole generali dell'epistemologia [...] della razionalità e della logica» e che il principio della libera valutazione della prova sarebbe interpretabile anche come un «comando rivolto ai giudici affinché decidano sui fatti [...] mediante i metodi dell'epistemologia generale». Qui Ferrer cita Wróblewski 1989: 186 e Taruffo 1992: 375.

<sup>103</sup> Sul tema, Ferrajoli 1989: cap. I, in particolare 23 -27. Taruffo 1992: 303-315; Ferrua 2015: 15 e 2012: 33; Ferrer 2012: 22 e 2005: 48. Più in generale, sui rapporti tra diritto e storia e tra diritto e scienza Tuzet 2013: 37-57 e 2006: 281 ss.; Ubertis 2007: 1214.

<sup>104</sup> In verità, ciò è almeno parzialmente falso perché esistono numerosi esempi di perizie che consistono nella ripetizione, *mutatis mutandis*, dell'evento da provare. Il punto è, però, che questa letteratura ha posto un peso eccessivo sulla impossibilità di riprodurre l'evento individuale occorso nel mondo.

<sup>105</sup> Ferrajoli 1989: 26, come documenti, iscrizioni, utensili, rovine, narrazioni relative a fatti tramandati e dei quali non si ha conoscenza diretta.

<sup>106</sup> Ferrajoli 1989: 26.

<sup>107</sup> Si veda, ad esempio, quanto prescrive, relativamente all'ordinamento italiano, l'articolo 111 Cost.

<sup>108</sup> Ferrajoli 1989: 26.

<sup>109</sup> Ubertis 1995: 9; Ubertis 2007: 50.

<sup>110</sup> Ubertis 1995: 28.

Tuzet, se è vero che si provano «enunciati» invece che «fatti», è vero anche che gli enunciati vertono su «(o pretendono di riferirsi a) fatti»<sup>111</sup> esterni al processo e che, tralasciare questo, rende tale distinzione completamente oziosa. La via realista di affrontare il problema è invece, semplicemente, quella di ammettere che «oggetto immediato della prova sono gli asserti delle parti e il suo oggetto mediato sono i fatti»<sup>112</sup>.

Un ulteriore punto di differenza tra l'accertamento processuale e quello scientifico e storico è la sfera pubblica e istituzionale in cui esso avviene. A questo proposito, in letteratura, vengono sottolineati: 1) i limiti imposti dalla prassi e 2) i limiti normativi posti dall'ordinamento alla ricerca giudiziale. I vincoli che afferiscono alla prima categoria sarebbero ostacoli in cui incorre la pratica giuridica a causa delle disfunzioni interne allo stesso sistema processuale<sup>113</sup>, alla scarsità delle risorse economiche impiegabili per ogni caso e alla fallibilità delle attività processuali. Ferrer inserisce poi, tra i «limiti obiettivi» al raggiungimento della verità dei fatti nel processo anche la stessa attività delle parti<sup>114</sup> che, in difesa dei propri interessi, frequentemente producono un effetto distorsivo dell'accertamento, manipolando il materiale probatorio<sup>115</sup>.

Relativamente al secondo tipo di limiti, invece, ricordiamo quelli posti alla durata delle attività processuali<sup>116</sup>, all'ammissione, formazione, acquisizione e valutazione delle prove<sup>117</sup>. Si fa poi cenno al fatto che, le stesse categorie normative (nelle quali l'autorità è chiamata ad inserire i fatti al momento dell'accertamento) avrebbero l'effetto di vincolare, seppur in maniera differente, la conoscenza dei fatti proprio come dei veri e propri limiti normativi. In ultimo si evidenzia che, al contrario di quanto avviene per uno storico o uno scienziato, il giudice non può rifiutarsi di de-

<sup>111</sup> Tuzet 2016: 171.

<sup>112</sup> Tuzet 2016: 172.

<sup>113</sup> Ad esempio: *malpractice*, mancanza di personale, sovraccarico di lavoro.

<sup>114</sup> Ferrer 2005: 65 ss.

<sup>115</sup> In senso complementare, soprattutto in riferimento alle qualità epistemiche del contraddittorio derivate dallo «scontro» delle posizioni di parte, si veda: Ferrua 2015; Uberti 2009; Tuzet 2016.

<sup>116</sup> Le disposizioni relativamente al tempo entro cui devono esaurirsi le indagini preliminari. Ne sono un esempio gli artt. 405-407 c.p.p. Taruffo 1992: 24 ss. e Ferrer 2005 inseriscono tra i limiti anche l'istituto del «giudicato» che, spirati i tempi consentiti o i gradi di giudizio, impedisce una revisione dei fatti di causa. Sul punto si veda anche Ferrajoli 1989: 24, 33 ss. che prima sostiene che i vincoli garantisti sono condizioni di verità per la definizione della devianza punibile e poi che questi stessi limiti impedirebbero l'accertamento della verità.

<sup>117</sup> Taruffo 1992: 51 e 2009: 135 ss. fornisce alcuni esempi: la non irrilevanza, l'esclusione di una prova rilevante se superflua (cioè ridondante), i privilegi (come quella del congiunto dell'imputato che può astenersi dal testimoniare), le immunità o la tutela dei «segreti» (come il segreto d'ufficio o il segreto di Stato). Sul tema si veda anche: Ferrer 2012: 59 ss.; Gascón Abellán 1999: 125 ss. e Caprioli 2017, il quale ricorda che nel processo, oltre ad esserci regole «contro epistemiche» o «epistemicamente neutre» ci sono anche regole intrinsecamente funzionali alla ricerca della verità come, ad esempio, il divieto di utilizzo degli elementi probatori acquisiti in assenza del contraddittorio.

cidere e denegare giustizia, egli è sottoposto all’obbligo dell’accertamento fattuale e questo, secondo alcuni potrebbe inserirsi, come il precedente, tra i limiti normativi. Infine, uno degli argomenti più diffusi in letteratura è quello che riguarda la presunta “libertà assoluta di accertamento” propria dello scienziato e dello storico. Secondo questa impostazione essi sarebbero “liberi” nello svolgere la propria attività cognitiva e ciò consentirebbe loro di arrivare ad una verità “migliore” rispetto a quella accertata dai giudici che, dovendo sottostare ai limiti di cui sopra, sarebbero inesorabilmente destinati a non poter conoscere la verità o a conoscerne un surrogato minore, artificiale.

Su questi punti, i teorici del fatto hanno prodotto alcune argomentazioni volte, non a sottovalutare, ma a dare il giusto peso alle peculiarità del contesto e dei mezzi di scoperta:

- anche l’attività dello scienziato o dello storico è vincolata da limiti e regole di vario genere<sup>118</sup>;
- le attività e gli scopi dei giudici, degli storici e degli scienziati sono differenti e, sebbene l’obiettivo di una impresa cognitiva sia sempre il medesimo (ottenere credenze vere e giustificate), parificare queste attività si risolve spesso in una forzatura concettuale;
- nessuno ha tempo, spazio e risorse infinite;
- qualunque tipo di ricerca è vincolata, anche solamente (e banalmente) dall’obiettivo che si pone di raggiungere.

In sostanza chi nega che si possa accedere alla verità sulla base di questi motivi sta utilizzando una accezione di conoscenza del tutto idealistica, irrealista<sup>119</sup>.

Relativamente agli elementi esogeni (ai limiti normativi e della prassi): Ferrer sostiene che «la sola presenza di norme regolatrici di una attività non impedisce che, con la stessa, si raggiungano conclusioni veritiere sulla realtà»<sup>120</sup>. E anche Taruffo afferma che le “limitazioni normative” appena menzionate, rivestirebbero un ruolo residuale<sup>121</sup> nel processo e investirebbero, quindi, solo una parte (minima)

<sup>118</sup> Ferrer 2005: 46 propone un esempio: «Un editore può contrattare la realizzazione di un libro di storia con uno storiografo, regolare nel contratto i termini di elaborazione dell’opera (anche per mezzo della consegna in tempi diversi), in modo che si impedisca la revisione della stessa dopo ogni consegna e così via, e non per questo si potrà dire che questa regolamentazione incide necessariamente sul valore di verità (o sulla capacità di essere veri) degli enunciati contenuti nell’opera che lo storiografo consegna all’editore». Come pure è ragionevole pensare che lo scienziato segua molte regole, sia relativamente ai macchinari o ai calcoli che utilizza, sia relativamente a chi ne finanzia la ricerca. Sul punto si veda anche González Lagier 2013: 26; Tuzet 2014: 1524.

<sup>119</sup> Questo è un esempio di “assolutizzazione delle nozioni rilevanti” che, come dicevamo, consiste nel descrivere alcuni concetti tramite accezioni perfezionistiche, idealizzate o totalmente staccate dalla realtà.

<sup>120</sup> A riguardo Ferrer 2005: 46.

<sup>121</sup> Taruffo 1992: 51. Per una trattazione più generale Taruffo 2009: cap. IV.

gli aspetti dell'accertamento probatorio. Secondo l'autore, infatti, lo scopo precipuo dei "limiti normativi" non sarebbe quello di ostacolare la conoscenza dei fatti, quanto piuttosto quello di garantire tutela anche ad altri interessi rilevanti per l'ordinamento<sup>122</sup>.

In conclusione, con riguardo ai limiti relativi alla prassi, si può riconoscere che essi sono derivate patologiche del sistema, la cui presenza non può essere data per scontata ma che richiede una precisa verifica caso per caso. Essi non sono, quindi, una condizione necessariamente presente nel processo<sup>123</sup>.

## 4. Un differente tipo di analisi

### 4.1. *Contrapposizioni da abbandonare*

In questo paragrafo si sosterrà che la tecnica delle "contrapposizioni" concettuali e contestuali (come quelle: verità "materiale" *versus* "processuale" o verità "storica", "scientifica" e "processuale") utilizzata da Ferrajoli (e dai teorici del fatto), non è stata soddisfacente nel far luce sui temi della conoscenza e della verità *intra* ed *extra*-processuale.

Se lo scopo degli autori che hanno utilizzato questa tecnica è – come sembra – capire se verità e conoscenza mutano al mutare dei contesti epistemici, allora, credo che questo modo di analizzare il problema, possa essere abbandonato tranquillamente.

Tale metodo, oltre a non aver chiarito se la diversità di contesto (e di metodi di ricerca) porti a tipi di conoscenza *sostanzialmente* differenti e, quindi, a diversi tipi di verità, non ha nemmeno descritto che collegamenti ci sono tra piano semantico e quello epistemico.

La tecnica delle contrapposizioni, infatti, oltre a fondarsi su figure idealizzate e stereotipate<sup>124</sup>, sconta i problemi tipici delle fallacie di "generalizzazione"<sup>125</sup>. Infatti, seppure i processi cognitivi all'interno del processo siano generalmente molto vincolati – e un certo grado di fallibilità (dovuta anche alle disfunzioni del sistema stesso) sia presente in ogni sistema processuale – ciò non dovrebbe consentire di affermare che *sempre* ed in ogni caso, la conoscenza *extra* processuale sia qualitativamente migliore di quella ottenuta all'interno di un procedimento e tantomeno che sia la sola in grado di condurre alla formulazione di enunciati veri.

<sup>122</sup> Si pensi ai principi garantisti di tutela individuale dell'imputato. Sul tema anche: Ferrer 2004: 48.

<sup>123</sup> Ferrer 2005: 66 riconosce che gli effetti dovuti alla presenza di questi limiti, possono comunque essere mitigati dalla facoltà del giudice di assumere prove d'ufficio.

<sup>124</sup> Basti pensare che chi ha utilizzato la contrapposizione tra verità e conoscenza processuale o scientifica, non si è mai preoccupato di specificare né il tipo di giudice (o di processo), né di scienziato.

<sup>125</sup> Così come sottolineato anche da Taruffo 1992: 321 ss.; Tuzet 2013: 149 ss.

Si può affermare che, sebbene le caratteristiche contestuali condizionino alcuni aspetti del modo in cui la verità viene stabilita, ciò non comporti necessariamente che vi siano differenti tipi di verità<sup>126</sup> o di conoscenza.

È però possibile sostenere che il contesto e i mezzi di ricerca incidano sulla quantità e la qualità delle informazioni, cioè solo sul grado informativo concernente la verità. In ottica realista, infatti, un fatto è o è stato tale, indipendentemente dal contesto di ricerca e dai mezzi che poniamo in essere per conoscerlo. Ciò comporta, quindi, vari gradi di informazione rispetto alla stessa verità, con la possibilità di ricostruzioni fallibili, il cui valore di verità non dipende dal fatto che siano ritenute vere o meno, ma solo da come è o è stato il mondo.

Possiamo quindi ammettere migliori o peggiori stati informativi e differenti gradi di giustificazione delle credenze, ma non differenti tipi di conoscenza o verità. Del resto, sembra fuorviante anche sostenere che esistano prove (semanticamente o sostanzialmente) differenti a seconda che si trovino dentro o fuori da un dato contesto cognitivo perché ogni prova svolge la stessa funzione: consentire l'attività cognitiva. Ciò a prescindere dal contesto in cui tale attività viene svolta.

Il metodo delle contrapposizioni non è adeguato perché manca di considerare un elemento importante: fuori e dentro il processo, infatti, siamo comunque di fronte ad un'impresa conoscitiva che dovrebbe essere analizzata anche con il lessico e il *background* concettuale dell'epistemologia. Si dovrebbe, allora, porre più attenzione ai tipi di processo inferenziale coinvolti in ciascun contesto e a quanto essi incidano sulla caratterizzazione della conoscenza prodotta. La mia impressione è che, sebbene possa esserci, in ogni contesto, una parziale predominanza di un tipo inferenziale rispetto agli altri, ciò non basta a incidere sulla nozione di conoscenza o di verità. Se poi ci interroghiamo sull'obiettivo per il quale mettiamo in atto questi processi inferenziali, sembra plausibile affermare che esso, sia nel caso della ricerca scientifica, sia in quello della ricerca storica e di quella processuale, resta comunque l'incremento del nostro stato informativo (cioè la conoscenza).

Se la prova processuale, non è differente, quanto alla sua funzione, al suo funzionamento e al suo statuto semantico rispetto a qualsiasi altra prova *extra* giuridica, se le inferenze coinvolte nei processi di conoscenza *intra* ed *extra* processuali sono sempre le stesse (abduzione, deduzione e induzione) e sono finalizzate all'incremento del nostro *status* informativo, allora possiamo forse affermare che sia per lo meno dubbio ipotizzare che verità e conoscenza cambino al cambiare di elementi contestuali, anche considerando la grande rilevanza che questi ultimi possono avere in ogni specifico contesto di scoperta.

Un'analisi adeguata relativa alla definizione delle nozioni di verità e conoscenza *intra* ed *extra* processuale non dovrebbe, quindi, prescindere dagli specifici strumenti dell'epistemologia.

<sup>126</sup> Ad esempio una verità “scientifica”, “storica” o una “verità materiale” e “verità processuale”.

### Parte III. La riabilitazione del realismo

#### 1. Tarski e la riabilitazione del realismo “ingenuo”<sup>127</sup>

##### 1.1. Ferrajoli e Tarski

La letteratura giuridica che si è sviluppata negli ultimi trenta anni, ha condiviso (seppur con differenti sfumature) un altro spunto pionieristico di Ferrajoli e cioè l'applicazione, all'ambito processuale della concezione semantica proposta da Tarski<sup>128</sup>.

Ferrajoli afferma esplicitamente che l'applicazione di questa concezione alla nozione di «verità processuale»<sup>129</sup> costituisce il suo personale «tentativo di riabilitare» tale nozione, «sul piano epistemologico»<sup>130</sup>. Lo scopo, quindi, sembra essere quello di emanciparla dall'inadeguatezza del primo realismo che, si ricorda, – almeno stando alla sua elaborazione – si sostanzierebbe nell'assunto metafisico dell'esistenza di una corrispondenza in senso ontologico tra linguaggio e mondo e, in secondo luogo, in una semplicistica nozione di certezza.

Ferrajoli, quindi, applica il celebre bicondizionale: «la neve è bianca» è vero, se e solo se la neve è bianca» sia alle proposizioni fattuali, quelle che riguardano la ricostruzione del fatto («la proposizione “Tizio ha colpevolmente commesso il tale fatto” è vera se e solo se Tizio ha commesso il tale fatto»), sia a quelle giuridiche, le quali, invece, qualificano una data ricostruzione fattuale tramite la sua sussunzione all'interno di una fattispecie normativa. In questo secondo caso, si avrà allora: «la proposizione “il tale fatto è denotato dalla legge come reato” è vera se e solo se il tale fatto è denotato dalla legge come reato»<sup>131</sup>. Ne consegue che, secondo l'autore, una proposizione processuale si dirà vera se e solo se è vera sia fattualmente che giuridicamente nei due sensi sopra menzionati<sup>132</sup>. Secondo Ferrajoli, pur nella sua apparente banalità, la definizione tarskiana «costituisce una ridefinizione parziale

<sup>127</sup> Su questo tema si veda anche Tuzet 2016: 83 e Gonzalez Lagier 2013: 4 ss., che però parla di “oggettivismo ingenuo”.

<sup>128</sup> Tarski 1983.

<sup>129</sup> Ferrajoli 1989: 21, in questa locuzione l'autore racchiude: “verità fattuale” (relativa alla *questio facti* e accertabile tramite prova dell'elemento fattuale e della sua imputazione al soggetto) e “verità giuridica” (relativa alla *quaestio iuris* e accertabile tramite interpretazione del significato degli enunciati normativi che qualificano il fatto come reato).

<sup>130</sup> Ferrajoli 1989: 20.

<sup>131</sup> Ferrajoli 1989: 21.

<sup>132</sup> Si può interpretare la ricostruzione tarskiana della *quaestio facti* e *iuris* operata da Ferrajoli, anche, come un'applicazione in senso normativo della stessa. Come a dire: se il fatto e la sussunzione giuridica vengono svolti così, essi si conformano al bicondizionale di Tarski. Per una proposta che cala, più nel concreto, la formula tarskiana al processo penale, si veda Caprioli 2017. In questa sede, comunque, ci si limiterà all'analisi delle proposizioni del primo tipo.

[...] della nozione intuitiva della verità come “corrispondenza”»<sup>133</sup>.

Un primo quesito sorge spontaneo. In che senso la concezione *semantica* di Tarski può “riabilitare” sul *piano epistemologico* la nozione di verità real-corrispondentista? Lo stesso Ferrajoli ammette che la concezione semantica di Tarski è solamente una «stipulazione generale» sul *significato* e sulle «condizioni di uso del termine vero»<sup>134</sup> e che, se da una parte è assolutamente neutrale verso qualsiasi convinzione filosofica o epistemica<sup>135</sup>, dall'altra (proprio per questo), non ci dice assolutamente nulla rispetto ai criteri che ci possono consentire, concretamente, di accertare la verità. In che senso, quindi, una tale concezione può riabilitare *epistemologicamente* la nozione di verità del realismo “ingenuo”?

Dalle parole di Ferrajoli sembra potersi desumere che questa “riabilitazione” si sostanzia solamente nel fatto che «il termine “vero” possa essere impiegato anche nel processo, senza implicazioni metafisiche», nel senso «corrispondentista»<sup>136</sup>.

Questa tesi però, così strettamente definita, sembra incompleta o per lo meno insufficiente. Ed infatti, negli anni, la mera introduzione di tale concezione, pare aver influito più che sul modo in cui i giuristi concepiscono il realismo, sul fatto che essi ora 1) concordano su una nozione minima di “vero” – sebbene la leggano alla luce delle proprie convinzioni filosofiche, non sempre realiste<sup>137</sup> e che 2) si sia distinto chiaramente tra *significato* del termine vero e *criteri* (o mezzi) di ricerca della verità.

Tutto ciò, però, non ha portato, di per sé, ad una riabilitazione epistemologica del realismo ma, molto più frequentemente, al suo abbandono. In molti hanno infatti sostenuto che la neutralità della tesi di Tarski (in termini di implicazioni e concezioni ontologiche) e la sua stessa struttura formale (linguaggio oggetto-meta-linguaggio) non implichi affatto un qualsiasi collegamento col mondo ma che anzi, la lettura che più rispetta tale formulazione sia una lettura antirealista<sup>138</sup>.

Nelle stesse parole di Ferrajoli infatti – che pure fa spesso professione di fede

<sup>133</sup> Ferrajoli 1989: 22.

<sup>134</sup> Ferrajoli 1989: 21.

<sup>135</sup> Ferrajoli 1989: 54, nota 31, afferma che «possiamo quindi accettare la concezione semantica della verità senza rinunciare alle nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano – possiamo rimanere realisti ingenui, realisti critici, empiristi o metafisici – qualunque cosa fossimo prima». A titolo chiarificativo, si ricorda, tuttavia, che Tarski difendeva una posizione corrispondentista.

<sup>136</sup> Ferrajoli 1989: 20; sul punto si veda anche Ferrajoli 1989: 55, nota 38, dove viene citato Popper 1972: 397, il quale affermava che, prima di Tarski, la verità era una «nozione vaga e eminentemente metafisica». Gascón Abellán 1999: 69, parla di “riabilitazione” ma con riferimento alla teoria della corrispondenza.

<sup>137</sup> Ad esempio, Ferrua, Ferrer e Tuzet sposano decisamente una posizione real-corrispondentista, mentre Ubertis una posizione decisamente antirealista.

<sup>138</sup> Tra i giuristi, ad esempio: Nannini 2007, Ubertis 2015. A titolo meramente informativo, si dà conto dell'esistenza di un'ampia letteratura antirealista sul tema della verità, anche in Brasile. Analizza questi autori de Paula Ramos 2016 e 2015.

corrispondentista – non mancano affermazioni connotate da vene di ambiguità teorica. Ad esempio, l'affermazione:

Una volta stabilito che il termine “vero” può essere impiegato *senza implicazioni metafisiche* nel senso di “corrispondenza” è infatti possibile parlare dell'indagine giudiziaria come della ricerca della verità intorno ai fatti e alle norme menzionati nel processo ed usare i termini “vero” e “falso” per designare la *conformità* o la *difformità* da essi delle proposizioni giurisdizionali<sup>139</sup>.

Lo stesso accade in Ferrua:

Il nucleo del giudizio storico, costituito dalla prova, si risolve nel confronto tra enunciati probatori e quello da provare<sup>140</sup>.

Anche la verifica fattuale ha quindi carattere proposizionale [...] non c'è modo di uscire dal linguaggio per trovare un fondamento, un test diverso dalla coerenza tra gli enunciati<sup>141</sup>.

Le affermazioni di Ubertis, invece, sono esplicitamente antirealiste:

[N]é al giudice né alle parti è richiesto di condividere l'una o l'altra corrente filosofica relativa alla nozione di verità bastando applicare quei criteri di verità secondo i quali chiunque è disposto a asserire (cioè a dichiarare che è vero) l'enunciato rappresentativo della ricostruzione del fatto operata alla fine del processo<sup>142</sup>.

[N]é, sebbene talvolta si affermi il contrario, è necessario accogliere una visione corrispondentista (radicalmente non epistemica [...])<sup>143</sup>.

Si tratterebbe di emettere un giudizio [...] fondato su un confronto linguistico che viene effettuato tra due alternativi asserti descrittivi della realtà [...] di cui uno solamente è creduto vero: appunto senza la necessità di supporre un loro collegamento con una ipostatizzata realtà esterna al linguaggio con cui se ne parla<sup>144</sup>.

Non si nega che la ricostruzione fattuale su cui si basi la sentenza debba approssimarsi il più possibile (nei limiti dell'umano) alla “realtà” (chiarendo che il termine è

<sup>139</sup> Ferrajoli 1989: 22-23. Corsivo mio.

<sup>140</sup> Ferrua 2012: 46. Questa affermazione – come quella precedente di Ferrajoli che rifugge implicazioni metafisiche – nel momento in cui riduce il giudizio ad un confronto tra enunciati, sembra indirizzarsi, decisamente, verso posizioni antirealiste.

<sup>141</sup> Ferrua 2012: 46 che cita Rorty (il quale, chiaramente, difende una posizione antirealista), anche in questo brano presta il fianco ad una lettura antirealista e specificatamente linguistico-semiotica che può fare serenamente a meno del contatto con la realtà.

<sup>142</sup> Ubertis 2015: 18.

<sup>143</sup> Ubertis 2015: 18-19

<sup>144</sup> Ubertis 2015: 19.

volutamente virgolettato per segnalare [...] la dimensione linguistica in cui si svolge l'attività giudiziaria)<sup>145</sup>.

Tali posizioni, quella di Ferrajoli (probabilmente involontariamente), e quella di Ferrua e Ubertis più esplicitamente, sembrano, quindi, più vicine ad una concezione “linguistico-semiotica”<sup>146</sup> del processo che a una real-corrispondentista.

Del resto c'è anche la possibilità, di letture in chiave epistemica del bicondizionale tarskiano, posizioni che, in vari modi e gradi, identificano verità e conoscenza della verità<sup>147</sup>. Tale ambiguità si trova anche in alcune affermazioni di Ferrajoli:

La verità di [...] qualunque discorso [...] è sempre, insomma, una verità non definitiva ma contingente, non assoluta ma relativa allo stato delle conoscenze ed esperienze compiute in ordine alle cose di cui si parla: sicché, sempre, quando si afferma la “verità” di una o più proposizioni, la sola cosa che si dice è che queste sono (plausibilmente) vere *per quanto ne sappiamo*, ossia rispetto all'insieme delle conoscenze confermate che possediamo<sup>148</sup>.

[È una verità] sempre [...] solamente probabile e opinabile<sup>149</sup>.

Sebbene alla luce dell'intero lavoro di Ferrajoli, si possano interpretare queste parole solo come una critica all'errata pretesa di certezza del realismo ingenuo, mi pare che allo stesso tempo, la loro formulazione, così segnata da venature epistemiche e scettiche, sia al quanto infelice.

D'altra parte, se le intenzioni di Ferrajoli sono quelle di fornire una nozione di verità non ingenuamente realista al processo, queste affermazioni sembrano non essere esattamente coerenti con questo scopo. Ferrajoli, infatti, insiste sul fatto che la verità «dipenda da quanto riusciamo a provare»<sup>150</sup>, cioè «da quanto ne sappiamo»<sup>151</sup>. Ma questa non è di certo un'affermazione compatibile col realismo aletico.

<sup>145</sup> Ubertis 2015: 17.

<sup>146</sup> Tale impostazione muove da premesse anti-realiste e, nelle sue versioni più estreme, concepisce il processo come universo linguistico chiuso e autoreferenziale che, negli esiti, si avvicina molto alle correnti filosofiche della “ridondanza” e della “deicitazione” nelle quali si perde ogni collegamento con la realtà ontologico-metafisica. Sull'impostazione linguistico-semiotica si veda Taruffo 1992: 28 ss. Invece, per un'agile analisi relativa alle concezioni della verità si veda: Caputo 2015: 63 ss. e Engel 2004.

<sup>147</sup> Sotto il nome di “teorie epistemiche della verità” vengono ricomprese quelle teorie anti-realiste, che fanno coincidere verità e conoscenza della verità. Ne sono degli esempi: la teoria della coerenza, quella dell'asseribilità giustificata o garantita, il verificazionismo

<sup>148</sup> Ferrajoli 1989: 23.

<sup>149</sup> Ferrajoli 1989: 18.

<sup>150</sup> Tuzet 2016: 112.

<sup>151</sup> Ferrajoli 1989: 23.

Se si assume, infatti, una concezione tarskiana di verità in senso *real*-corrispondentista<sup>152</sup> – come lo stesso Ferrajoli sembra voler fare – allora ci si deve rassegnare ad una nozione di verità che – almeno – conservi i due elementi minimi del realismo e cioè: il riconoscimento dell'*esistenza* di cose o fatti, e che questi *non dipendono da noi, dalla nostra conoscenza o dalla nostra mente*<sup>153</sup>. Ad una nozione di verità, quindi, radicalmente non epistemica (la verità dipende da come è fatto il mondo, non da quanto ne sappiamo o dalla certezza che ne abbiamo).

D'altro canto, si deve però ammettere che una tale posizione non sarebbe strettamente incompatibile con una concezione tarskiana o corrispondentista della verità<sup>154</sup>, ma piuttosto lo sarebbe – da un punto di vista concettuale – con la più ampia categoria del realismo e con i fini che lo stesso Ferrajoli sembrava essersi posto<sup>155</sup>. Perché, ciò che Ferrajoli dichiarava di volere era, proprio, una concezione corrispondentista e realista di verità che però fosse epistemicamente adeguata.

Mi sembra che, se la riabilitazione svolta da Ferrajoli si sostanzia meramente nella presa di coscienza che, per definire la nozione di verità, non abbiamo bisogno di un vincolo ontologico e che le nostre valutazioni sono afflitte da incertezza (come sembra emergere dall'analisi dei punti finora trattati), allora forse, essa è ancora incompiuta.

In verità, Ferrajoli sembra accorgersi dell'insufficienza di argomentazione sul punto e in nota precisa che la riabilitazione della teoria della corrispondenza compiuta da Tarski risiederebbe nell'aver:

Dissociato il significato del termine «vero» dai suoi criteri di applicazione [...]»<sup>156</sup>.

Osserva ancora Ferrajoli che, facendo questo, Tarski:

ha contraddetto la tesi centrale dell'epistemologia realistico-positivistica secondo la quale per determinare il significato di un concetto occorre stabilire (anziché solo le sue condizioni di uso anche) un criterio per la sua applicazione, ovvero un metodo per la verifica delle tesi in cui esso compare<sup>157</sup>.

È curioso che Ferrajoli abbia sottolineato come pregio il fatto che, grazie alla

---

<sup>152</sup> E cioè che: «p è vero» se e solo se p è vero» dove «p è vero» corrisponde (in qualche senso di questo termine) a qualcosa che esiste o è esistito nella realtà fenomenica, e che è indipendente dalla nostra conoscenza o mente.

<sup>153</sup> Brock–Mares 2007: 11 ss.

<sup>154</sup> Sebbene non sia così frequente, è infatti possibile ammettere una definizione tarskiana di corrispondentismo in chiave antirealista, ne sono degli esempi le teorie elaborate da Vision, Forbes e Davidson ricordate in Kirkham 2001 e Kühne 2003.

<sup>155</sup> Che è, a mio avviso, la lettura da dare a quanto affermato da Tuzet 2016: 112.

<sup>156</sup> Ferrajoli 1989: 54, nota 31.

<sup>157</sup> Ferrajoli 1989: 54, nota 31.

concezione tarskiana, per determinare il significato di un concetto non abbiamo più bisogno di definire – oltre alle sue condizioni d’uso – anche un criterio per la verifica delle tesi in cui esso compare. Curioso sì, se consideriamo che poco prima aveva definito la verità in termini eminentemente epistemici.

Ferrajoli, inoltre, appoggiandosi a Popper, afferma che la concezione corrispondentista di Tarski:

resta una “teoria realistica” solamente nel senso che “fa la distinzione, che è una distinzione realistica, fra una teoria e i fatti che la teoria descrive” e “ci permette di parlare di una realtà diversa dalla teoria”<sup>158</sup> e non anche nel senso che ci fornisce un metodo per stabilire se una tesi è vera o non è vera perché corrisponde o meno a un fatto<sup>159</sup>.

Peccato che qui, si stia usando la parola “realistica” in un’accezione differente da quella utilizzata da Ferrajoli con la locuzione “realismo volgare”. Qui, la parola “realistica” è utilizzata come sinonimo di “effettiva”, per caratterizzare la *distinzione* semantica implicita nella teoria tarskiana. Questa accezione, tuttavia, non può identificarsi<sup>160</sup> con la concezione generale del realismo, né nella sua accezione ingenua, né nella sua accezione non ingenua. La riabilitazione compiuta da Ferrajoli, quindi, resta comunque insoddisfacente.

## 1.2. La concezione tarskiana elaborata da Ferrua

Se l’introduzione della concezione semantica non ha portato l’attesa riabilitazione del realismo e della nozione realista di verità, è pur vero che ci sono state delle elaborazioni più raffinate che hanno portato la riflessione filosofica su questo punto a risultati molto più gratificanti. Uno di questi esempi è l’elaborazione formulata da Ferrua, il quale sposa una nozione tarskiana di verità corrispondentista e in chiave realista<sup>161</sup>. Egli difende una nozione di verità «radicalmente non epistemica perché definisce la verità in modo del tutto indipendente dalla prova, ossia dal metodo di accertamento»<sup>162</sup>.

Ciò che rende la sua posizione peculiare è l’aver scelto di appoggiare questa concezione di verità alla lettura che ne dà Quine<sup>163</sup>, applicandola sia al giudizio sui

<sup>158</sup> Popper 1975: 416.

<sup>159</sup> Ferrajoli 1989: 54, nota 31.

<sup>160</sup> Forse può solo, seppur in maniera minima, avvicinarsi ad essa per la mera condivisione della tesi dell’esistenza.

<sup>161</sup> Ferrua 2012: 43: un enunciato è vero *se e solo se* corrisponde alla realtà a cui si riferisce. Ferrua 2015: 45: «Il significato dell’essere vero [...] sta nella corrispondenza ai fatti».

<sup>162</sup> Ferrua 2012: 43. Egli, inoltre, critica apertamente le teorie pragmatiste e coerentiste della verità.

<sup>163</sup> Quine 1966: 20 ss. e 1987: 212 ss.

fatti sia alla *quaestio iuris*. L'autore sostiene infatti:

Tutte le verità sono tali sia in forza del linguaggio che le esprime sia in forza di fatti: ma vi sono differenze di grado, in quanto alcune sono più lontane dall'esperienza. [...] Vi è indubbiamente una notevole differenza, quanto a ragioni di verità tra enunciati tipicamente fattuali [...] ed enunciati giuridici. [...] Se il primo enunciato è vero sia in forza di ciò che significano le parole sia in forza di come si sono svolti i fatti, la verità del secondo enunciato parrebbe dipendere unicamente da ciò che significano le parole del linguaggio corrente e della lingua giuridica. In realtà, il divario non è così categorico. Il giudizio di diritto è certamente più lontano, di quello storico, dai fatti e dalle osservazioni empiriche: ma non ne è radicalmente indipendente<sup>164</sup>.

Gli enunciati sono, per Ferrua, «narrazioni referenziali» nel senso che si riferiscono al mondo esterno descrivendo quanto «si assume essere accaduto nelle sue coordinate spazio-temporali»<sup>165</sup>. Quindi, secondo la definizione proposta da Ferrua, la corrispondenza dipenderà sia da cosa significano le parole (le proposizioni probatorie<sup>166</sup>) sia da come «è organizzato il mondo».

Sulla base di questa assunzione possono essere sostenute due tesi. In primo luogo che la definizione di verità presentata da Ferrua abbia come elemento fondamentale “il contatto con il mondo esterno” e che, per questo, denoti una pretesa real-corrispondentista. Lo stesso autore sostiene infatti che è proprio nel legame con la realtà che si realizzerebbe e si giustificerebbe la “tensione veritativa”<sup>167</sup> del processo insieme al suo ruolo istituzionale<sup>168</sup>. In secondo luogo si può sostenere che la corrispondenza dipende solo in parte dal significato delle parole, essa non può essere ridotta, in senso meramente formalistico, a «processi semiotici» che ne comporterebbero l'autoreferenzialità<sup>169</sup>. L'autore sostiene questa tesi richiamando la teoria dei bicondizionali di Tarski, dichiarando che il maggior apporto di quest'ultima al tema della verità nel processo sarebbe stato proprio quello di aver evidenziato che «l'esser vero»<sup>170</sup> di un enunciato può consistere solo in una relazione fra l'enunciato e ciò su cui esso verte, ossia il suo oggetto»<sup>171</sup> e non nelle relazioni formali che l'enunciato vero intratterrebbe con altri enunciati.

<sup>164</sup> Quine 1966: 20-44 e Ferrua 2015: 41. Un esempio chiaro di questa realtà nella pratica processual-penalistica italiana può essere quello relativo al giudizio sulla presenza del “dolo”, ed in particolare del “dolo eventuale”. Questa è una delle valutazioni più complesse che il giudice è chiamato ad esperire perché attiene, chiaramente, sia alla sfera del giudizio di fatto che a quella del giudizio di valore giuridico. Parte della complessità di tale giudizio è dovuta, tra l'altro, al fatto che essa consiste sostanzialmente nella prova di un fatto psicologico.

<sup>165</sup> Ferrua 2015: 41.

<sup>166</sup> Con tale locuzione si intendono sia gli enunciati che descrivono gli elementi di prova sia quelli “da provare” contenuti nell'atto di accusa che sono l'oggetto della prova.

<sup>167</sup> Cioè che il processo aspira a determinare la verità rispetto ai fatti.

<sup>168</sup> Ferrua 2015: 44-45. Come a dire che, la legittimazione dell'istituzione viene sia dal suo “statuto giuridico” sia dalla sua “tensione veritativa”.

<sup>169</sup> Punto toccato anche da Taruffo 1992: 31 e da Ferrua 2012: 44 con più esplicito riferimento alle teorie pragmatiste e coerentiste.

<sup>170</sup> Ferrua 2012: 44. Corsivo dell'autore.

<sup>171</sup> Quine 1987: 213-214, dove si esplicita la contrapposizione tra corrispondentismo e coerentismo. Si veda anche: Ferrua 2015: 44 e 2012: 44. Con “oggetto” si intende l'elemento materiale su cui

L’elaborazione che Ferrua fa della concezione tarskiana di verità ci dà spunti interessanti su cui riflettere. Uno di questi è senza dubbio il riconoscimento della natura *relazionale* della nozione di verità elaborata da Tarski, e cioè che tale teoria si regge sul rapporto tra enunciato e ciò su cui esso verte (inteso come contenuto semantico *sostanziale*, non meramente formale). Questa considerazione ci consente di affermare che sono errate le letture che, in virtù del linguaggio formale del bi-condizionale tarskiano, interpretano l’omonima teoria in senso deflazionista o nella semiosi illimitata. In secondo luogo, questa elaborazione propone una lettura “non ingenua” della nozione realista di verità nel momento in cui riconosce che «ogni verità è tale in virtù della realtà e del linguaggio». C’è infatti, in questa affermazione, l’intuizione e la consapevolezza che la relazione veritativa, necessita di entrambi i piani.

#### Parte IV. Conclusioni

È giunto il tempo di formulare alcune considerazioni riassuntive. Le prime sono relative all’opera dei teorici del fatto, mentre le altre al realismo e alla sua “riabilitazione” in campo giuridico.

Il rigore analitico di cui sono espressione i lavori dei teorici del fatto (Ferrer, Ferrua, Gascón Abellán, González Lagier, Taruffo, Tuzet) li ha resi portavoce di un forte cambiamento culturale (il ritorno al realismo), essi hanno inoltre avuto il merito di restituire alla riflessione giuridica, termini che sembravano, ormai, o completamente inutili o meramente retorici. La razionalizzazione dei problemi epistemologici giuridicamente rilevanti si è manifestata, nei confronti della dottrina (soprattutto processuale), nella ricerca della chiarezza concettuale e, nei confronti dei consociati e dell’autorità giudiziaria, nel fornire elementi e parametri per il controllo dell’adeguatezza filosofica e razionale delle decisioni giudiziali.

Ma non solo, le loro opere hanno proseguito il tentativo di Ferrajoli di ampliare l’analisi delle nozioni giuridiche rendendole, per quanto possibile, nozioni filosoficamente ed epistemicamente sostenibili.

Tutto ciò premesso, si è però ricordato che questa dogmatica, pur facendosi portavoce di precise posizioni metafisiche, non ha dedicato molto spazio alla giustificazione di tali scelte.

Molti – soprattutto tra i processualisti – potrebbero ritenere che riflettere su questi temi sia oltremodo lontano dalle necessità e dai problemi che si affrontano tutti i giorni in tribunale. Ed è vero. Con questo lavoro, non si vuole affermare che i teorici del fatto debbano smettere di parlare di soglie, standard e fatti per parlare

---

l’enunciato verte e non la proposizione ricavabile da quell’enunciato in quanto contenuto semantico dello stesso. Il primo sarebbe l’oggetto materiale, il secondo l’oggetto semantico dell’enunciato.

solo di teorie metafisiche.

Ciò che qui, più modestamente, si afferma è che una chiarificazione dei presupposti filosofici che questi teorici hanno assunto nei propri lavori sia utile: 1) al rafforzamento delle loro tesi<sup>172</sup>; 2) al rafforzamento di uno degli aspetti più innovativi ed interessanti di questa produzione gius-filosofica e cioè il suo essere vicina alle intuizioni del “sentire comune” e alle necessità della pratica giuridica, senza tralasciare il rigore filosofico; 3) a un’analisi filosoficamente più adeguata delle nozioni giuridiche.

Abbiamo anche notato, però, che spesso queste analisi si sono fermate ad aspetti e problemi contestuali (le peculiarità del contesto di scoperta, le diverse figure di chi ricerca la verità), aspetti che, tuttavia, non sembrano così rilevanti per la definizione di tali nozioni.

Mi sembra di poter dire che, data la natura eminentemente cognitiva dell’attività di cui si tratta esse avrebbero dovuto essere analizzate, prima di tutto, con gli strumenti dell’epistemologia e della filosofia. Non si sta affermando, però, l’inutilità delle riflessioni “contestuali” che i teorici del fatto hanno proposto, si vuole solo affermare che queste dovrebbero essere parte di una riflessione più ampia che comprenda, *inter alia*, la giustificazione dei presupposti filosofici seguiti.

Inoltre mi pare che non si sia ancora ben chiarito il modo in cui le caratteristiche epistemiche proprie di ogni singolo contesto di scoperta, influenzino la caratterizzazione della nozione di verità e cosa giustifichi la moltiplicazione di nozioni di verità avvenuta in letteratura (verità in generale e verità contestuale).

La mia intuizione è che non sia possibile sostenere diverse nozioni di verità o conoscenza in dipendenza del contesto di scoperta. La tesi che vorrei difendere è che le inferenze coinvolte in qualsiasi impresa epistemica siano, nonostante il contesto, riconducibili sempre ad abduzione, induzione e deduzione e che, sebbene possa darsi il caso in cui ci sia un uso predominante di una di esse rispetto alle altre, ciò non cambia il fine per cui esse vengono impiegate: ottenere un incremento informativo in merito ai fatti rilevanti. Le peculiarità contestuali, quindi, potranno incidere, al massimo, sul grado di giustificazione e ricchezza epistemica delle credenze, cioè, in definitiva, sulla completezza della ricostruzione fattuale.

Il secondo tema trattato in questo lavoro concerne il realismo. Si parte da una constatazione: la critica unanime in letteratura del realismo ingenuo e il tentativo di Ferrajoli di “riabilitarlo”.

L’autore non definisce esplicitamente la parola “riabilitazione” ma quello che appare chiaro è che essa abbia come scopo il superamento delle ingenuità epistemiche del “primo” realismo. Nel testo ho sottolineato che il tentativo di Ferrajoli è stato, però, insufficiente. L’aver introdotto la concezione tarskiana nella riflessione

---

<sup>172</sup> Perché una chiarificazione dei presupposti filosofici permetterebbe di evitare alcune ambiguità ed equivocità teoriche. Si pensi, ad esempio, alla sovrapposizione tra verità e conoscenza della verità.

giuridica ha solo chiarito, sul piano concettuale che: 1) “verità” e “conoscenza della verità” sono cose differenti e 2) che, per definire la nozione di verità, possiamo far a meno di qualsiasi referente ontologico.

Tale introduzione, non essendo stata accompagnata, da una serie di altre riflessioni di carattere metafisico ed epistemologico, non sembra bastare alla predetta “riabilitazione”. Ne è forse una parziale prova il fatto che, nonostante l’unanime adesione di chi ha indagato questi temi (dopo Ferrajoli), *anche* alla concezione tarskiana, essa ha portato di frequente, all’accettazione di posizioni anti-realiste. Ciò si può spiegare considerando che, troppo spesso, la convenzione tarskiana è stata adottata e non adeguatamente contestualizzata nelle riflessioni dei giuristi.

Mi pare di poter dire, allora, che la riabilitazione del realismo non sia ancora pienamente avvenuta e che forse, proprio i teorici del fatto, siano i candidati ideali a compiere questa impresa.

D’altro canto, l’ossessione per la certezza e il mancato riconoscimento della nostra limitatezza intellettuale e cognitiva (e, quindi, del nostro fallibilismo) persistono ancora nella riflessione giuridica (anche dei teorici del fatto) e si legano, spesso, sia alla pretesa istituzionale di certezza del diritto, sia ad alcuni residui dell’idealismo postmodernista.

Un’adeguata ridefinizione del realismo dovrebbe, allora, saper contrapporre alla pretesa di assolutezza, la gradualità sia dei nostri stati epistemici che dell’attendibilità delle nostre valutazioni. Tutto ciò al fine di fornire ai giuristi strumenti per evitare di soccombere al disorientamento e all’impotenza intellettuale di fronte alla realtà.

La riabilitazione del realismo in ambito giuridico, in definitiva, necessiterebbe di una trattazione unitaria e coerente e di un’analisi che prenda in considerazione le intersezioni tra linguaggio, realtà e le nostre interpretazioni. A tal fine, penso che un simile progetto non possa prescindere dagli strumenti dell’inferenzialismo e della semiotica come anche da una reale presa di coscienza riguardo al fatto che il nostro pluralismo rappresentativo non implica nessun tipo di relativismo. La sfida consiste quindi nel creare una teoria che faccia coesistere, oggettività, incertezza e pluralismo<sup>173</sup>.

## Bibliografia

- Abbagnano N. (1971). *Dizionario di Filosofia*, UTET, Torino.
- Agüero San Juan, C. (2018). *Los estándares de prueba y el boom editorial del discurso probatorio en castellano*, «Discusiones», 18.

<sup>173</sup> Molte di queste idee sono elaborate in Tuzet 2013: cap. IX.

- Amoretti, M.C., Marsonet, M. (a cura di) (2007). *Conoscenza e verità*, Giuffrè, Milano.
- Ayer, J. (1967). *The Problem of Knowledge* (1956), tr. it. *Il problema della conoscenza*, Firenze, La nuova Italia.
- Bona, C. (2010). *Sentenze imperfette: gli errori cognitivi nei giudizi civili*, Bologna, Il Mulino.
- Brewer S. (1998). *Scientific Expert Testimony and Intellectual Due Process*, «The Yale Law Journal», 107, 6, 1535-1681.
- Brock, S., Mares, E. (2007). *Realism and Anti-Realism*, Durham, Acumen.
- Burge, T. (2010). *Origins of Objectivity*, Clarendon Press, Oxford.
- Caprioli, F. (2017). *Verità e giustificazione nel processo penale*, «Revista Brasileira de Direito, Processual Penal», 3, 1, 317- 340.
- Caputo, S. (2015) *Verità*, Roma-Bari, Laterza.
- Cavallone, B. (2010). *In difesa della veriphobia*, «Rivista di diritto processuale», 1-26.
- D'Agostini, F. (2011). *Introduzione alla verità*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Damaška, M.R. (1998). *Truth in Adjudication*, «Hastings Law Journal», 49, 289-308.
- De Cataldo Neuburger, L. (1988). *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Milano, Giuffrè.
- Eco U. (1997). *Kant e l'ornitorinco*, Firenze, Bompiani.
- Engel, P. (2004). *La Verité* (1998), tr. it. *Verità*, Genova, De Ferrari & Devega.
- Ferrajoli, L. (1989). *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferraris, M. (2013). *Manifesto del nuovo realismo*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferraris, M., De Caro, M. (a cura di) (2012). *Bentornata realtà*, Torino, Einaudi.
- Ferrer Beltrán, J. (2005). *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.
- (2012). *La valoración racional de la prueba* (2008), tr. it. *La valutazione razionale della prova*, Milano, Giuffrè.
- Ferrua, P. (1995). *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in Bessone, M., Guastini, R. (a cura di), *La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, Cedam, Padova, 337-390.
- (2012). *Il giusto processo*, Bologna, Zanichelli.
- (2015). *La prova nel processo penale*, Torino, Giappichelli.
- Frank, J. (1930). *Law and the Modern Mind*, 2009, New Brunswick, Transaction Publishers.
- (1950). *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*, Princeton, Princeton University Press.

- Gascón Abellán, M. (1999). *Los Hechos en el derecho*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.
- González Lagier, D. (2003a). *Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal (I)*, in «Jueces para la democracia», 46, 17-26.
- (2003b). *Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal (II)*, in «Jueces para la democracia», 47, 35-50.
- (2007). “*Hechos y conceptos*”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*.
- (2013). *Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción*, Mexico, Fontamara.
- Hart, H.L.A. (2002). *The Concept of Law* (1961), tr. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino
- Kirkham, R.L. (2001). *Theories of Truth*, Cambridge (MA)-London, The MIT Press.
- Künne, W. (2003). *Conceptions of Truth*, Oxford, Oxford University Press.
- Mazzoni, G. (2003). *Si può credere ad un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, Bologna, Il Mulino.
- Musatti, L.C. (1991). *Elementi di psicologia della testimonianza*, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli.
- Nannini, S. (2007). *Il concetto di verità in una prospettiva naturalistica*, in Amoretti, M.C., Marsonet, M. (a cura di), *Conoscenza e verità*, Milano, Giuffrè, 45-69.
- Negri, D. (2004). *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, Giappichelli.
- de Paula Ramos, V. (2015). *Cargas y Deberes Probatorios de las Partes en el Nuevo CPC Brasileño*, in Cavani, R., de Paula Ramos, V., (Org.), *Prueba y Proceso Judicial*, Lima, Instituto Pacífico, 363-382.
- (2016). *Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro*, in, Didier Jr., F. et al. (Org.), *Coleção Novo CPC. Doutrina Seleccionada. V. 3. Processo de Conhecimento. Provas*, II ed., Salvador, Jus Podivm, 260.
- Pastore, B. (1996). *Giudizio, prova, ragion pratica*, Milano, Giuffrè.
- Patterson, D. (2010). *Diritto e verità*, Milano, Giuffrè.
- Popper, K. R. (1972). *Conjectures and Refutations* (1963), tr. it. *Congetture e confutazioni*, Bologna, Il Mulino.
- (1975). *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach* (1972), tr. it. *Conoscenza oggettiva: un punto di vista evoluzionistico*, Roma, Armando.
- Putnam, H. (1987). *The Analytic and the Synthetic* (1975), tr. it. *L’analitico e il sintetico*, in Id. (a cura di), *Mente, linguaggio e realtà*, Milano, Adelphi, 54-90.
- Quine, W.V.O. (1966). *Two Dogmas of Empiricism* (1951), tr. it. *I due dogmi dell’empirismo*, in Id., *Il problema del significato*, Roma, Ubaldini, 20-44.

- (1987). *Quiddities. An Intermittently Philosophical Dictionary*, Cambridge (MA), Belknap press.
- Rorty, R. (1991). *Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical papers*, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press.
- Tarski, A. (1983). *The Concept of Truth in Formalized Languages*, in Id., *Logic, Semantics, Metamathematics*, Indianapolis, Hackett Publishing Company.
- Taruffo, M. (1992). *La prova dei fatti giuridici: nozioni generali*, Milano, Giuffrè.
- (2009). *La semplice verità*, Roma-Bari, Laterza.
- (2013). *La verdad en el proceso*, «Derecho & Sociedad», 40, 239-248
- Tonini, P., Conti, C. (2014). *Il diritto delle prove penali*, Milano, Giuffrè.
- Twining, W. (2006). *Rethinking Evidence. Exploratory Essays*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Tuzet, G. (2016). *Filosofia della prova giuridica*, Torino, Giappichelli.
- (2014). *Prova, verità e valutazione*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 68, 4, p. 1517-1537.
- (2013). *La pratica dei valori, Nodi tra conoscenza e azione*, Macerata, Quodlibet.
- (2006). *La prima inferenza*, Torino, Giappichelli.
- Ubertis, G. (1995). *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, UTET.
- (2007). *Sistemi di procedura penale. I. Principi generali*, Torino, UTET.
- (2009) “La prova dichiarativa debole”, in *Cass. Pen.*, XLIX, 4058-4067.
- (2015). *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè.
- Viola, F., Zaccaria, G. (1999). *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Wróblewski, J. (1989). *La prueba jurídica: axiología, lógica y argumentación*, in Id., *Sentido y Hecho en el derecho*, San Sebastián, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 171-189.